

## *Il «syndicus» nelle fonti giuridiche romane*

1. Nel vasto ambito del diritto associativo romano di età imperiale ancora oggi è dato rinvenire tutta una serie di problemi, di ordine sostanziale e processuale, certamente non sufficientemente affrontati e discussi e, comunque, risolti in maniera insoddisfacente dalla dottrina romanistica, che concernono la rappresentanza di *civitates*, *collegia*, *corpora* ed *universitates*<sup>1</sup> e, tra questi, uno sicuramente aperto è costituito dal ruolo e dalle funzioni del *syndicus*<sup>2</sup>.

Infatti, come appare anche dall'estrema diversità delle soluzioni prospettate dalla dottrina che ha avuto modo di occuparsi di tale figura tanto in passato quanto di recente, irrisolti appaiono a tutt'oggi non pochi interrogativi, che riguardano, in particolare, l'origine di tale carica, la natura dei suoi compiti, l'estensione delle sue competenze, le differenze con altre cariche svolgenti attività similari e l'affinità con altri organi rappresentativi di matrice greca.

E ciò è avvenuto perché le fonti, come è stato segnalato dalla manualistica più attenta e scrupolosa, per un verso sono «sparse su un notevole arco di tempo» e, per altro verso, «non sono né abbondanti né univoche»<sup>3</sup>, così da non permettere di avere sulla rappresentanza delle *civitates* «un'informazione del tutto soddisfacente»<sup>4</sup>.

La sottolineata disparità di vedute in ordine a tali aspetti e le rimarcate difficoltà poste dalle fonti giustificano allora l'opportunità di una loro rinnovata attenzione e rivisitazione che, da un lato, possa consentire all'interprete di vagliare con maggiore attenzione le diverse e contrastanti opinioni dottrinarie, scegliendo, con più consapevolezza di quanto si sia finora fatto, quella più fondata o, comunque, più verosimile e, se del caso, di prospettare nuove soluzioni e, dall'altro lato, pro-

<sup>1</sup> Su tali collettività organizzate di persone e, in particolare, sui concetti di '*universitas*' e '*corpus habere*' v. la recentissima, ponderosa, accurata ed acribica indagine del Groten, «*Corpus* und «*universitas*». *Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen 2015, *passim*.

<sup>2</sup> Sul quale v., oltre alla letteratura citata nelle note successive, É. Cuq, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris 1917, 119 e nt. 10; V. Chapot, v. «*Syndicus* - Σύνδικος», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments* 4.2, Paris 1918, 1582 s.; E. Seidl, v. «Σύνδικος», in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* 4A.2, Stuttgart 1932, 132 s.; E. Albertario, v. «*Sindaco*», in *Enciclopedia Italiana* 31, Roma 1936, 835 s.; A. Berger, v. «*Syndicus*», in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 727; G. Thür, v. «*Syndikos* (σύνδικος)», in *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike* 11, Stuttgart-Weimar 2001, 1145 s.

<sup>3</sup> M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 180.

<sup>4</sup> M. Talamanca, *Elementi di diritto privato romano*, Milano 2013, [Seconda edizione aggiornata a cura di L. Capogrossi Colognesi e Giovanni Finazzi] 92.

prio nella misura in cui mira a gettare nuova luce sull'importanza di una carica tra le più peculiari dell'organizzazione amministrativa locale romana, possa condurre ad una visione più completa del complesso apparato burocratico dell'età imperiale e ad un quadro più compiuto della rappresentanza delle *civitates* in tale periodo.

Va però preliminarmente chiarito che, nella presente indagine, non verranno riprese nuovamente in considerazione le testimonianze recanti la menzione del *syndicus* dei primi due secoli dell'impero, e ciò dal momento che su di esse la dottrina più recente, seppure dopo un lungo percorso di revisione critica delle conclusioni alle quali si era giunti in tempi meno recenti, è pervenuta a risultati oggi ritenuti, se non proprio soddisfacenti, sicuramente accettabili.

Al contrario, mi sembra che lo stesso non possa affatto dirsi per le fonti di epoca tardoclassica, postclassica e giustiniana, che meritano quindi di essere riconsiderate in quanto tratteggiano l'evoluzione intermedia e finale della carica di *syndicus* all'interno di un contesto locale burocratico amministrativo-giudiziario per molti aspetti diverso da quello in cui si era precedentemente delineata tale figura.

Prima di passare all'esame di queste testimonianze appare però necessario passare in rassegna le diverse opinioni dottrinarie, vecchie e nuove, concernenti l'importante ruolo avuto dal *syndicus* nell'ambito delle *civitates* e dei *collegia* del II e III sec. d.C., senza la cui conoscenza verrebbe inficiata la stessa prosecuzione dell'indagine nei secoli successivi e fino a Giustiniano.

2. In realtà, le fonti giuridiche dei primi tre secoli del Principato che menzionano il *syndicus* sono soltanto tre frammenti giurisprudenziali di Gaio, Paolo ed Ulpiano, che, tuttavia, stante quanto precisato alla fine del paragrafo precedente, non verranno in questa sede esaminati approfonditamente nei loro diversi aspetti, bensì solamente richiamati quali testi di riferimento ai quali si è appoggiata la dottrina più risalente e quella più recente per sostenere le proprie diverse convinzioni<sup>5</sup>:

D. 3.4.1.1-2 (Gai. 3 *ad ed. prov.*): *Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. Quod si nemo eos defendat, quod eorum commune erit possideri et, si admoniti non excitentur ad sui defensionem, venire se iussurum proconsul ait. Et quidem non esse actorem vel syndicum tunc quoque intellegimus, cum is absit aut valetudine impediatur aut inhabilis sit ad agendum.*

D. 3.4.6.1 (Paul. 9 *ad ed.*): *Si decuriones decreverunt actionem per eum movendam quem duumviri elegerint, is videtur ab ordine electus et ideo experiri potest:*

<sup>5</sup> Su questi tre testi e sulla dottrina ad essi relativa v., ampiamente e per tutti, Groten, «*Corpus*» cit., 34 ss., 43 s., 158 ss., 318 ss. e ntt. 22, 23 e 52 e 344 ss.

*parvi enim refert, ipse ordo elegerit an is cui ordo negotium dedit. Sed si ita decreverint, ut quaecumque incidisset controversia, eius petendae negotium Titius haberet, ipso iure id decretum nullius momenti esse, quia non possit videri de ea re, quae adhuc in controversia non sit, decreto datam persecutionem. Sed hodie haec omnia per syndicos solent secundum locorum consuetudinem explicari.*

D. 43.24.5.10 (Ulp. 70 *ad ed.*): *Idem [Labeo] ait et adversus procuratorem tutorem curatorem municipumve syndicum alieno nomine interdici posse.*

L'Albertario<sup>6</sup>, accogliendo, ampliando e precisando meglio una tesi precedentemente avanzata *incidenter tantum* dal Waltzing<sup>7</sup>, dal Mitteis<sup>8</sup>, dall'Eisele<sup>9</sup> e dal Ramadier<sup>10</sup> ed ancor prima dal von Savigny<sup>11</sup>, ha ritenuto che, allorquando in alcuni di questi testi del Digesto si legge che le città (*civitates*), le corporazioni (*collegia*) e le *universitates* fossero rappresentate in giudizio da un «*actor sive syndicus*» o da un «*actor vel syndicus*», si devono riconoscere nel «*sive syndicus*» o «*vel syndicus*» di tali incisi delle aggiunte giustinianee<sup>12</sup>, sicché, mentre nell'epoca classica la rappresentanza processuale delle città e, in generale, delle corporazioni era affidata ad *actores* designati volta per volta e, quindi, temporanei, solamente nell'epoca postclassica tale rappresentanza venne stabilmente attribuita a dei *syndici*.

Siffatta ricostruzione venne fatta propria dalla successiva dottrina e, in particolare, da Costa<sup>13</sup>, Lenel<sup>14</sup>, Siber<sup>15</sup>, Perozzi<sup>16</sup>, Schnorr von Carolsfeld<sup>17</sup>, Eliache-

<sup>6</sup> 'Syndicus', in *BIDR.* 27, 1914, 87 ss.

<sup>7</sup> *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident* 2, Louvain 1896, 468.

<sup>8</sup> *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. I. Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen*, Leipzig 1908, 388 nt. 41.

<sup>9</sup> *Studien zur römischen Rechtsgeschichte*, Tübingen 1912, 102 nt. 88.

<sup>10</sup> *La représentation judiciaire des cités d'après l'édit du préteur*, in *Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves* 1, Paris 1912, 264 nt. 2 e 265 nt. 7.

<sup>11</sup> *System des heutigen Römischen Rechts* 2, Berlin 1840, pp. 296 e 338 nt. «f» [= *Sistema del diritto romano attuale* 2, Torino 1888, (Traduzione di V. Scialoja) 299 e 337 nt. «f»].

<sup>12</sup> In tal senso v., seppure in riferimento solamente a D. 3.4.6.1, anche G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 2, Tübingen 1911, 98.

<sup>13</sup> *Profilo storico del processo civile romano*, Roma 1918, 129 e nt. 3 e *Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee*<sup>2</sup>, Torino 1925, 575 s. e nt. 1.

<sup>14</sup> *Besproche von E. Albertario*, „Syndicus“, *BIDR XXVII*, 87, 1914, in *ZSS.* 44, 1924, 550 e *Das «Edictum perpetuum»*. *Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, Leipzig 1927, 101 nt. 2.

<sup>15</sup> *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung. 2. Römisches Privatrecht*, Berlin 1928, 51 s. e nt. 12.

<sup>16</sup> *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup> 1, Roma 1928, 573 e nt. 3.

<sup>17</sup> *Geschichte der juristischen Person. 1. «Universitas», «corpus», «collegium» im klassischen römischen Recht*, München 1933, 324 s.

vitch<sup>18</sup>, Arias Bonet<sup>19</sup>, Buckland<sup>20</sup> ed Arangio-Ruiz<sup>21</sup>, trovando sparuti ed acritici consensi anche in quella più recente<sup>22</sup>.

L'idea che l'*actor* fosse nominato di volta in volta per ogni singola questione e, al contrario, che il *syndicus* fosse un rappresentante stabile, ciò deducendosi dall'interpolazione giustiniana di alcuni testi giurisprudenziali classici mediante l'inserimento in essi del termine di matrice greca «*syndicus*», venne però criticata dall'Impallomeni<sup>23</sup>, il quale, prendendo spunto da alcuni rilievi del Meyer<sup>24</sup>, ha osservato che «nell'ambito della compilazione, la supposta introduzione di questa espressione avrebbe puramente carattere formale, non comportando essa per nulla il concetto di perpetuità dell'ufficio, perpetuità che rimane ancora eccezionale: il principio classico resta fermo ed invariato. Possiamo quindi concludere che in diritto giustiniano i due termini di *syndicus* e di *actor* si equivalgono perfettamente, e che comunque non sarebbe stata la figura del *syndicus* a mutare quella dell'*actor*, ma semmai quella classica dell'*actor* a mutare quella del *syndicus* greco».

Sulla scia di tale conclusione, il De Simone<sup>25</sup> ha poi puntualizzato che, anche a volere ammettere che il termine «*syndicus*» sia un termine nuovo, ciò non significa che ci si debba trovare in presenza di un istituto nuovo e, quindi, di un intervento compilatorio, sicché tale termine già in età classica potrebbe essersi affiancato a quello di «*actor*» come sinonimo di questo nel significato di rappresentanti stabili.

E, invero, che i giuristi classici non avrebbero concepito ed ammesso altra rappresentanza processuale che non fosse quella affidata ad *actores* nominati occasionalmente è sembrata tesi criticabile anche al De Robertis<sup>26</sup>, il quale, sviluppando alcuni spunti del Glück<sup>27</sup>, del Waltzing<sup>28</sup> e del Jouguet<sup>29</sup>, da un lato

<sup>18</sup> *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris 1942, 115 nt. 57.

<sup>19</sup> «*Societas publicanorum*», in *AHDE*. 19, 1948-1949, 262.

<sup>20</sup> *A Manual of Roman Private Law*<sup>2</sup>, Cambridge 1953, 407.

<sup>21</sup> *Istituzioni di diritto romano*<sup>14</sup>, Napoli 1983, 71.

<sup>22</sup> J. Iglesias, *Derecho romano*<sup>12</sup>, Barcelona 1999, 103.

<sup>23</sup> V. «*Actor*», in *NNDI*. 1.1, Torino 1957, 274.

<sup>24</sup> *Griechische Texte aus Ägypten*, Berlin 1916, 191 e nt. 3.

<sup>25</sup> «*Actor sive syndicus*», in *Syntheleia Vincenzo Arangio-Ruiz* 2, Napoli 1964, 1063 e 1065 s.

<sup>26</sup> «*Syndicus*». *Sulla questione della rappresentanza processuale dei 'collegia' e dei 'municipia'*, in *SDHI*. 36, 1970, 306 ss., 317, 323, 326 ss. e 337; *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano* 2, Bari 1971, 337 e nt. 159, 491 ss., 514, 516, 518 ss. e 531; v. «*Syndicus*», in *NNDI*. 18, Torino 1971, 1008.

<sup>27</sup> *Commentario alle Pandette* 3, Milano 1888 [Traduzione di C. Ferrini], 159.

<sup>28</sup> *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident* 1, Louvain 1895, 418 s.

<sup>29</sup> *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris 1911, 453.

ha ricordato che la presenza di *syndici* quali rappresentanti processuali non temporanei delle *civitates* è ben documentata, dalle fonti letterarie ed epigrafiche e per la parte orientale dell'impero, fin dall'età di Adriano ed Antonino Pio e, dall'altro lato, ha puntualizzato che, tra le iniziative di Alessandro Severo, vi fu quella dell'istituzione di rappresentanti processuali permanenti presso tutte le corporazioni professionali di Roma. Con la conseguenza che, pur non potendosi affermare in alcun modo se questa misura fosse stata la prima del suo genere oppure se le corporazioni preesistenti avessero già dei propri rappresentanti processuali stabili, «va tenuto da conto, ad ogni modo, che la rappresentanza stabile delle *civitates* a mezzo di un *syndicus* o di un *defensor*, è da riportare ad età ancora più risalente, data la normale anticipazione che in genere presenta la evoluzione giuridica delle *civitates* e dei *municipia* rispetto a quella parallela dei *collegia*»<sup>30</sup>. E, da qui, la conclusione che fin dall'età dei Severi esistessero rappresentanti processuali stabili presso le *civitates* ed i *collegia*.

La tesi che, nell'epoca classica, i *syndici* fossero rappresentanti processuali stabili delle *civitates* è stata poi accolta, con dovizia di argomentazioni, dal Mannino<sup>31</sup> e, *incidenter tantum*, dallo Stolfi<sup>32</sup>, divenendo così dominante in dottrina, che è stata invero confortata anche da studi più recenti, come quello del Fournier<sup>33</sup>, che, rivalutando un'assai risalente indagine del Lévy<sup>34</sup> sui *syndici* delle città dell'Asia Minore durante l'età degli Antonini, ha evidenziato come numerose epigrafi del II e degli inizi del III sec. d.C. attestino inequivocabilmente la presenza di *syndici* svolgenti funzioni di rappresentanti in giudizio stabili e non occasionali delle città greche, tanto in primo grado quanto in appello e davanti sia al tribunale del governatore e sia a quello dell'imperatore.

3. Dopo questa doverosa premessa, l'indagine può entrare nel vivo con l'esame di due testi giurisprudenziali della fine del III e degli inizi del IV sec. d.C., il primo dei quali è un frammento proveniente dal *liber singularis de muneribus civilibus* di Arcadio Carisio<sup>35</sup>:

<sup>30</sup> V. «*Syndicus*» cit., 1008.

<sup>31</sup> *Ricerche sul «defensor civitatis»*, Milano 1984, 57 ss. e nt. 109 e 61 ss. e nt. 121.

<sup>32</sup> *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. 2. Contesti e pensiero*, Milano 2001, 90 nt. 63.

<sup>33</sup> *Les «syndikoi», représentants juridiques des cités grecques sous le Haut-Empire romain*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 18, 2007, 13 ss.

<sup>34</sup> *Études sur la vie municipale de l'Asie Mineure sous les Antonins. Seconde série*, in *Revue des Études Grecques* 12, 1899, 274 ss.

<sup>35</sup> Su tale opera v. M. Balestri Fumagalli, *I «libri singulares» di Aurelio Arcadio Carisio*, in *Memorie dell'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Lettere, Scienze Morali e Storiche* 36.2, 1978, 72 ss.; E. Pólay, «*Aurelius Arcadius Charisius*», *der nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage*, in *BIDR.* 89, 1986, 218 ss.; F. Grelle, *Le*

D. 50.4.18.13 (Arc. Char. lib. sing. de mun. civ.): *Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur.*

Al pari dei passi ricordati nel paragrafo precedente nei quali ricorre la menzione del «*syndicus*», anche questo è stato ritenuto interpolato dall'Albertario<sup>36</sup>, il quale, dopo avere rimarcato che tale termine è estraneo alla lingua latina ma semplicemente trasferito in essa dalla lingua greca, ha affermato che l'equiparazione dei *defensores civitatis* romani ai *syndici* greci operata da Arcadio Carisio nella parte iniziale del testo (*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*) dimostrerebbe in maniera inequivocabile che il *syndicus* non poteva essere il rappresentante processuale 'classico' delle città e, in generale, delle corporazioni. Pertanto, l'inciso «*quos Graeci syndicos appellant*» sarebbe di sicura origine compilatoria, come del resto tutti quegli altri nei quali ad un termine od istituto romano si vuole aggiungere il corrispondente termine od istituto greco (ad es., D. 50.16.19 e 41.2.1 pr.): delucidazioni, queste, che sarebbero ben spiegabili se attribuite a compilatori greci (che, tra l'altro, si proponevano anche scopi didattici), ma assai meno giustificabili se affibbate ai giuristi classici. Arcadio Carisio avrebbe dunque discorso originariamente ed unicamente di «*defensores*», nel senso di «*actores*» nominati volta per volta, cioè, come si legge testo, «*ad certam causam agendam vel defendendam*»<sup>37</sup>. Per giungere a tale conclusione occorre però superare l'ostacolo costituito dall'«*et*» che sembra fungere da spartiacque tra le due parti del frammento, ciò che viene realizzato ritenendo anche tale congiunzione interpolata sulla scorta della convinzione che, nell'epoca giustiniana, esistevano tanto i *syndici* come rappresentanti processuali stabili delle *civitates* e, in generale, delle corporazioni, quanto procura-

*categorie dell'amministrazione tardoantica: «officia», «munera», «honores», in Società romana e impero tardoantico. 1. Istituzioni, ceti, economie, Roma-Bari 1986, 50 s.; Id., Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia», in Index 15, 1987, 68 s.; M. FELICI, Riflessioni sui «munera civilia» di Arcadio Carisio, in Gli Statuti Municipali, Pavia 2006, 153 ss.; Id., Appunti sulla politica municipale nell'età di Costantino, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana 17.2, Roma 2010, 1089 ss. e ntt. 75-77 (ivi altra letteratura citata); D. V. Piacente, Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico, Bari 2012, 57 ss. In generale, sulla terminologia ed il concetto di «*munus publicum*» v., ampiamente e per tutti, F. Grelle, «*Munus publicum*». Terminologia e sistematiche, in Labeo 7, 1961, 308 ss.*

<sup>36</sup> 'Syndicus' cit., 88 ss.

<sup>37</sup> Di questa opinione sono anche il Waltzing, *Étude historique* 2 cit., 468 e nt. 6, l'Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 115 e nt. 57, il Magie, *Roman Rule in «Asia Minor» to the end of the third century after Christ* 2, Princeton 1950, 1518 nt. 49, secondo cui «the syndikos is described in Digesta L 4, 18, 13 as chosen *ad certam causam agendam vel defendendam*» e, più recentemente, il FOURNIER, *Les «syndikoi»* cit., 11 s. e 17.

tori *ad certam causam*. Così, depurato dall'aggiunta compilatoria «*quos Graeci syndicos appellant, et*», il testo classico avrebbe affermato che «*Defensores quoque, qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*». E, da qui, la conclusione che «i *defensores* romani non sogliono nell'epoca giustiniana essere nominati *ad certam causam*: possono esserlo: ma solitamente sono rappresentanti stabili, e più precisamente, allora, sono detti *syndici*. Nel fr. 18 § 13 D. 50. 4 noi abbiamo la prova decisiva che, tutte le volte che i testi romani chiamano *syndicus* il *defensor*, l'*actor* di una *civitas* o, in genere, di una corporazione, ci troviamo innanzi ad una interpolazione sicura. Se non si ammette ciò, la dilucidazione contenuta nel fr. 18 § 13 cit. non avrebbe senso: anzi, sarebbe falsa»<sup>38</sup>.

Ora, premesso che, di tale ricostruzione, incontestabile è la premessa dell'origine greca del termine «*syndicus*» e, invece, opinabile l'origine greca dell'istituto<sup>39</sup>, in senso contrario all'idea che la frase «*quos Graeci syndicos appellant*» sia un'aggiunta compilatoria può però obiettarsi, in primo luogo, che basta semplicemente leggere il *liber singularis de muneribus civilibus* di Arcadio Carisio per rendersi conto della massiccia presenza di grecismi che connotano peculiarmente il linguaggio di tale giurista (D. 50.4.18.5: *curatores, quos σιτώννας et ἐλαιώννας appellant*; 7: *Irenarchae*; 10: *archeotae vel logographi ... vel xenoparochi ... vel limenarchae*; 11: *Camelasia*; 12: *nyctostrategi*; 17: *Mastigophori quoque, qui agonothetas in certaminibus comitantur*; 19: *Elemptoria et pratura*; 22: *agminales equi ... et angariae atque veredi*; 26: *decaprotiae et icosaprotiae ... decaproti et icosaproti*; 29: *neque ab angariis neque a veredo*)<sup>40</sup>, con la conseguenza che, se si volessero espungere come aggiunte giustiniane tutti i lemmi grecizzanti o le espressioni che le contengono, non poche parti del lungo testo risulterebbero fortemente mutilate<sup>41</sup>.

In secondo luogo, è stato osservato<sup>42</sup> che, ove si considerasse compilatoria la frase «*quos Graeci syndicos appellant, et*», nella ricostruzione del testo nei suoi termini originari «*Defensores quoque, qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*» tutta la spiega-

<sup>38</sup> 'Syndicus' cit., 90 s.

<sup>39</sup> Cfr. D. Liebs, *Juristen als Sekretäre der römischen Kaiser*, in ZSS. 100, 1983, 84 e nt. 143 e, più recentemente, S. Dmitriev, *City government in Hellenistic and Roman «Asia minor»*, Oxford 2005, 213 nt. 125.

<sup>40</sup> Sullo stile linguistico di Arcadio Carisio e, in particolare, del suo *liber singularis de muneribus civilibus* come possibile parametro della classicità o, al contrario, della postclassicità delle opere di tale giurista v. A. Dell'Oro, *Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel Codice*, in *Studi in onore di Emilio Betti* 2, Milano 1962, 336.

<sup>41</sup> Così anche De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1064.

<sup>42</sup> De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1064 s.

zione «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*» apparirebbe superflua, dal momento che Arcadio Carisio avrebbe potuto semplicemente dire «*Defensores quoque (civitatis) laborem personalis muneris adgrediuntur*» o, tutt'al più, «*Hi quoque (e non defensores) qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*». Il giurista, invece, volle allora dire che erano gravati da *munera personalia* non solo i *defensores*, *quos Graeci syndicos appellant*, ma anche quelli *qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*, sicché, in tale contesto, acquista significato la spiegazione «*quos Graeci syndicos appellant*»<sup>43</sup>.

E, invero, in questo senso può sicuramente giovare, a mio avviso, il raffronto del nostro testo con il settimo paragrafo (*Irenarchae quoque, qui disciplinae publicae et corrigendis moribus praeficiuntur: sed et qui ad faciendas vias eligi solent ... item episcopi, qui praesunt pani et ceteris venalibus rebus, quae civitatum populis ad cotidianum victum usui sunt, personalibus muneribus funguntur*) e con il decimo paragrafo dello stesso D. 50.4.18 (*Hi quoque, qui custodes edium vel archeotae vel logographi vel tabularii vel xenoparochi ... vel limenarchae ... et qui faciendis vel reficiendis navibus, ubi usus exigit, praeponuntur, muneribus personalibus adstringuntur*). Come ben si vede, i tre paragrafi presentano la medesima struttura di periodo ed identici sono tanto i passaggi quanto la conclusione, per cui non c'è alcun motivo di sospettare che la frase «*quos Graeci syndicos appellant*» sia di fattura compilatoria e, quindi, si può ritenere certa la sua attribuzione ad Arcadio Carisio<sup>44</sup>.

Ritenuto genuino D. 50.4.18.13, si avrebbe allora la prova che, in età diocleziana-costantiniana, esistessero sia i rappresentanti processuali stabili delle *civitates* (cioè, i «*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*») e sia quelli temporanei ed occasionali (cioè, «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*») e, «se tale era lo stato delle cose nel periodo tardo-classico, non c'è ragione di ritenere che sia stato del tutto differente in piena età classica. Anche a voler ammettere che il termine *syndicus* sia un termine nuovo, ciò non significa che ci si debba qui trovare di fronte ad un istituto nuovo. Il termine *syndicus* già in età classica potrebbe essersi affiancato ai termini *defensor* ed

<sup>43</sup> Sui termini latini e sugli istituti giuridici romani presi in prestito dal lessico e dal diritto greco e preceduti da espressioni quali appunto «*quos Graeci appellant*» e similari v. S. Sciortino, *C. 8.46.6: Brevi osservazioni in tema di «Abdicatio» ed «ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ»*, in *Annali Palermo* 48, 2003, 343 ss. e nt. 25 (ivi ampia citazione di fonti) e R. Sornicola, *Volgarismo e bilinguismo nelle fonti giuridiche e nelle prassi legali in latino*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* 1, Napoli 2013, 504 s.

<sup>44</sup> Così, già in precedenza, anche De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1065, con riferimento però al raffronto di D. 50.4.18.13 con il solo D. 50.4.18.10. Cfr. Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 12 nt. 21.

*actor* come sinonimo di questi nel significato di rappresentanti stabili»<sup>45</sup>. Anche se nulla esclude che, in linea di principio, vi potesse essere una funzione stabile il cui esercizio fosse demandato, in casi determinati e particolari, ad altri, sicché, nel passo di Arcadio Carisio, i *defensores, quos Graeci syndicos appellant* ben potrebbero essere dei titolari stabili della funzione di *defensio civitatis* il cui esercizio, solo se *ad certam causam agendam vel defendendam*, avrebbe potuto essere affidato ad altri rappresentanti processuali temporanei<sup>46</sup>.

L'idea che il testo in esame fosse genuino è stata poi accolta e sviluppata dal De Robertis<sup>47</sup>, il quale ha puntualizzato che la specificazione operata da Arcadio Carisio affermando che i *defensores* fossero chiamati dai Greci «*syndicos*» non era affatto superflua, poiché la precisazione che il termine latino «*defensor*» corrispondesse al termine greco «*syndicus*» era giustificata dal fatto che il primo lemma aveva una tale varietà di significati da riuscire pressoché incomprensibile agli orientali grecolloquenti ai quali verosimilmente si rivolgeva il giurista, che, mediante l'abbinamento di due termini di più frequente accezione in Occidente ed in Oriente (come, rispettivamente, *defensor* e *syndicus*), in definitiva rendeva il suo discorso più facilmente intelligibile tanto ai suoi probabili lettori quanto agli occidentali latinoloquenti: tesi, questa, che sembrerebbe essere confermata dall'assenza del termine *syndicus* nelle iscrizioni dell'Occidente e delle voci *defensor* o *actor* in quelle dell'Oriente. E lo stesso De Robertis<sup>48</sup> ha inoltre ritenuto che Arcadio Carisio, più che distinguere i *difensores-syndici*, come rappresentanti stabili delle città, da «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*», come rappresentanti temporanei, marcasse una vera e propria contrapposizione tra queste due figure<sup>49</sup>, sicché «la espressa particolarità dell'incarico conferito ai secondi depone in altri termini – dato il contesto e il contrasto in cui troviamo poste le due situazioni – per la generalità e la continuità delle mansioni affidate ai primi»<sup>50</sup>.

<sup>45</sup> De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1065.

<sup>46</sup> Ipotesi, questa, avanzata dal De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1066 s. nt. 9.

<sup>47</sup> «*Syndicus*» cit., 322 s. e ntt. 102-104 e 108 e 333 nt. 170 e *Storia delle corporazioni* 2, cit., 513 s. e ntt. 102-104 e 108 e 527 nt. 170.

<sup>48</sup> «*Syndicus*» cit., 304 s. e ntt. 3 e 5 e 333 e *Storia delle corporazioni* 2, cit., 488 s. e ntt. 3 e 5 e 527.

<sup>49</sup> Resa evidente dal «*qui*» adoperato con riferimento assoluto e non relativo e dalla circostanza che la specificazione «*quos Graeci syndicos appellant*» era «più che sufficiente a distinguere i *defensores* processuali dalle altre figure di *defensores* note al diritto pubblico dell'epoca. D'altronde se i *defensores* non potevano essere dati nell'età di Arcadio Carisio che *ad certam causam*, che bisogno ci sarebbe stato di specificarlo?»: «*Syndicus*» cit., 333 nt. 169 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 527 nt. 169.

<sup>50</sup> «*Syndicus*» cit., 334 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 527.

Tali argomentazioni sono state poi riprese e condivise dal Mannino<sup>51</sup>, il quale, per un verso, ha giudicato genuino il testo e, quindi, niente affatto arbitraria l'equivalenza tra le espressioni «*defensores*» e «*syndicos*» che vi ricorrono dal momento che è verosimile immaginare che, nelle opere scritte dopo la *constitutio Antoniniana* e la conseguente estensione della cittadinanza romana a tutto l'impero, i giuristi avessero talvolta avvertito il bisogno di spiegare il significato e la valenza di alcuni importanti termini corrispondenti nella lingua latina ed in quella greca e, per altro verso, ha fatto propria l'idea che Arcadio Carisio contrapponesse i *defensores-syndici* a coloro i quali «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*».

Da quanto precede sembrano dunque trarsi quattro sicure conclusioni, e cioè: a) la genuinità dell'inciso «*quos Graeci syndicos appellant*»<sup>52</sup>; b) l'equiparazione tra *defensores* e *syndici*<sup>53</sup>; c) la contrapposizione tra i *defensores-syndici* e coloro i quali «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*»; d) la configurazione dei *defensores-syndici* come rappresentanti processuali<sup>54</sup>, verosimilmente stabili<sup>55</sup>, delle *civitates*.

Tuttavia, a me sembra che, mentre le prime due deduzioni siano effettivamente incontrovertibili, lo stesso non possa dirsi per la terza e la quarta, che non appaiono meritevoli di essere accolte e condivise per una serie di motivi di ordine formale e sostanziale.

Quel che, in primo luogo, non convince è la pretesa contrapposizione, nel te-

<sup>51</sup> *Ricerche* cit., 64 s.

<sup>52</sup> Di questa opinione sono, tra gli altri, A. Biscardi, *Rappresentanza sostanziale e processuale dei 'collegia' in diritto romano*, in *Iura* 31, 1980, 17 e, più recentemente, Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 11.

<sup>53</sup> In questo senso v., tra gli altri, P. Roussel - F. De Visscher, *Les inscriptions du temple de Dmeir*, in *Syria* 23, 1942, 185; J.-J. Aubert, *La gestion des «collegia»: aspects juridiques, économiques et sociaux*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 10, 1999, 56 nt. 25; R. M. Frakes, «*Contra Potentium Iniurias*»: *The «Defensor civitatis» and Late Roman Justice*, München 2001, 35 e nt. 68. Sul punto v. anche la ricostruzione del pensiero di Accursio operata dalla Natalini, *Appunti sui «collegia religionis causa» nella dottrina civilistica tra Glossa e Commento*, in *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, Firenze 2009, 114 ss.

<sup>54</sup> Così, *ex multis*, Ramadier, *La représentation judiciaire* cit., 264 s. e ntt. 1 e 7; M. San Nicolò, *Ägyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer* 2, München 1915, 133 e nt. 3; M. Balestri Fumagalli, *I «libri singulares»* cit., 82; Pólay, «*Aurelius Arcadius Charisius*» cit., 224 nt. 71; F. Pergami, *Sulla istituzione del «defensor civitatis»*, in *SDHI*. 61, 1995, 415 s.; N. Andriolo, «*Syndikoi*», in *Dialogues d'histoire ancienne* 28.2, 2002, 16 e nt. 28; Felici, *Riflessioni* cit., 167 e 168 nt. 82; Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 17; Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 86; M. De Simone, *P. Col. VII, 175. Aspetti giuridici di un verbale d'udienza*, in *Annali Palermo* 56, 2013, 52.

<sup>55</sup> Così anche M. J. Castillo Pascual, *Espacio en orden: El modelo gromático-romano de ordenación del territorio*, Logroño 2011, 239 e nt. 108.

sto, tra i *defensores-syndici* e «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*», dal momento che le due categorie di soggetti sono sintatticamente legate dalla congiunzione «*et*», che, lungi dal volere indicare una posizione antitetica nella quale esse si troverebbero, sta invece ad indicare che entrambe fossero poste dal giurista su di un piano di non opposizione l'una rispetto all'altra.

In secondo luogo, ma in stretta correlazione con quanto ora rilevato, se è incontestabile che Arcadio Carisio, menzionando coloro i quali «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*», facesse riferimento a dei rappresentanti processuali, non è affatto sicuro che ciò avvenisse anche laddove discorreva di «*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*». A ciò mi induce, infatti, l'utilizzo del verbo «*defendere*», che ricorre due volte nel medesimo testo, la prima volta in relazione ai *syndici* e la seconda volta a chi «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*». Ora, il significato di tale verbo non può essere uguale in ambedue i casi, giacché in quest'ultima frase viene richiamata, in generale, l'attività tecnica del rappresentante processuale che si trova nella posizione di *actor* (*ad certam causam agendam*), cioè di attore, oppure (*vel*) di *defensor* (*ad certam causam defendendam*), mentre nessuna specificazione di ordine processuale viene operata da Arcadio Carisio per i «*defensores*» di cui alla prima parte del testo, che, perciò, non possono essere ritenuti anch'essi dei rappresentati processuali. Si vuol dire, in altri termini, che la diversità di significato che connota l'utilizzo del verbo «*defendere*» da parte del giurista sottintende un'assoluta differenza delle funzioni esercitate dai *defensores-syndici* rispetto ai compiti processuali spettanti a coloro i quali «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*» che si traduce in una netta distinzione tra le due figure.

Pertanto, a differenza di quel che si ritiene comunemente in dottrina, Arcadio Carisio non operava affatto una distinzione tra *defensores-syndici*, come rappresentanti processuali stabili delle *civitates*, e «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*»<sup>56</sup>, come rappresentanti temporanei, bensì tra rappresen-

<sup>56</sup> Sul significato da attribuire al verbo «*eliguntur*», che ricorre nella chiusa di tale frase, v. Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 20, secondo cui «on peut s'interroger, en revanche, sur le sens pris par le verbe *eliguntur* dans la définition d'Arcadius Charisius et douter que l'expression ait encore désigné, à la fin du III<sup>e</sup> siècle, une véritable élection populaire. Il semble, en effet, qu'à cette époque la nomination d'un citoyen à toute fonction publique – liturgie aussi bien que magistrature théoriquement élective – se faisait sur désignation du Conseil». In proposito, può rilevarsi che il verbo «*eligere*» sembra essere usato da Arcadio Carisio talora, come anche nel testo in esame, con il generico significato di 'scegliere' (D. 50.4.18.7: ... *sed et qui ad faciendas vias eligi solent* ...) e talvolta con quello più tecnico di 'nominare' (D. 1.11.1 pr: ... *nam cum apud veteres dictatoribus ad tempus summa potestas crederetur et magistris equitum sibi eligerent* ...) e di 'eleggere' (D. 50.4.18.9: *Sed et curatores, qui ad colligendos civitatum publicos redditus eligi solent, personali munere subiunguntur*).

tanti delle città aventi compiti e funzioni non processuali e rappresentanti processuali veri e propri. Ed anzi il fatto che il giurista specificasse che la scelta dei secondi venisse fatta caso per caso lascia immaginare che, al contrario, quella dei primi avvenisse una volta per tutte e, quindi, che essi fossero dei rappresentanti delle *civitates* stabili e non occasionali.

Infine, in favore della ricostruzione da me proposta sembra possa militare anche una considerazione di ordine logico-sostanziale che si riconnette alla circostanza che l'attività svolta da ambedue le categorie di soggetti fosse ricompresa, secondo Arcadio Carisio, tra i *munera personalia* (*laborem personalis muneris adgrediuntur*)<sup>57</sup>. Ora, laddove si ritenga che il giurista discorresse esclusivamente di rappresentanti processuali, non si capirebbe perché mai avesse sentito il bisogno di menzionare tanto quelli stabili (cioè, i *defensores-syndici*) quanto quelli occasionali (cioè, *qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*), dal momento che, in entrambi i casi, si aveva comunque un *munus personale*. Si vuol dire, in pratica, che la qualifica di *munus personale* ricorreva sol perché si svolgesse un'attività di rappresentanza processuale e, quindi, a prescindere dal fatto che essa avesse luogo stabilmente od occasionalmente. Al contrario, il richiamo al *munus personale* per entrambe le categorie di soggetti aveva significato nel caso in cui i *defensores-syndici* svolgessero delle funzioni del tutto diverse da quelle di rappresentanza processuale di coloro i quali *ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*.

Se, come credo, i *defensores-syndici* non erano dei rappresentanti processuali, bisogna però chiedersi a quali compiti fossero allora preposti nell'ambito della *defensio* della città e, in merito, non sembra esservi altra alternativa che immaginare lo svolgimento di funzioni giudiziarie oppure, *lato sensu*, amministrative.

A mio avviso, la prima soluzione<sup>58</sup> appare esclusa dal fatto che lo stesso

Sull'elettività, la nomina (e relative modalità), il ceto di provenienza e la carriera dei *syndici*, sulla possibilità che essi fossero soggetti estranei ai quadri dirigenziali dell'ente rappresentato, sulla configurabilità del loro rapporto con quest'ultimo nei termini tecnici del *mandatum*, sulla coercibilità della carica, sulla collegialità dell'esercizio delle funzioni ad essa inerenti e sulla scelta dei *syndici* fra le persone più abili nell'arte oratoria ed esperte di diritto v. Glück, *Commentario* 3 cit., 161 ss.; De Robertis, 'Syndicus' cit., 314 ss. e 320 s.; Id., *Storia delle corporazioni* 2 cit., 501 ss. e 509 s.; Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 19 ss.

<sup>57</sup> Secondo il Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 18, «la *syndikia* est un *munus personale*, qui ne sollicite de son titulaire qu'habileté et énergie, par opposition au *munus patrimonii* qui exige une contribution financière. La personne choisie comme *syndikos* n'est donc pas juridiquement tenue de pourvoir elle-même aux frais de sa mission».

<sup>58</sup> Propugnata dal Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. Der römische Civilprozess* 2, Bonn 1865, 425 e nt. 85 e decisamente avversata dal Pergami, *Sulla istituzione* cit., 416, dal Frakes, «*Contra Potentium Iniurias*» cit., 36 s. e dal Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 20.

Arcadio Carisio, nel paragrafo successivo (cioè, il quattordicesimo) a quello in esame, si occupava esclusivamente della *necessitas iudicandi*, affermandone esplicitamente, al pari di quanto detto aveva nel paragrafo precedente, la qualifica di *munus personale*: «*Iudicandi quoque necessitas inter munera personalia habetur*». Se, quindi, può ragionevolmente escludersi che egli discorresse dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali anche in D. 50.4.18.13, si deve ritenere che i *defensores-syndici* in esso menzionati avessero compiti esclusivamente amministrativi.

E, in proposito, va doverosamente ricordato come una parte della dottrina, antica e recente, non ha affatto escluso, seppure acriticamente, questa possibilità.

Così, il Liebenam<sup>59</sup> ha dimostrato l'esistenza di *syndici* quali rappresentanti delle città affidatari di altri incarichi oltre a quelli giudiziari già con Adriano ed Antonino Pio. Lo Schnorr von Carolsfeld<sup>60</sup> ha qualificato il *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio come un «*defensor municipum*». Il De Martino<sup>61</sup> ha ritenuto che il *syndicus* tardoclassico fosse un rappresentante nominato «per trattare affari della città con il governatore della provincia o con l'imperatore». Il Mannino<sup>62</sup> ha affermato che «non è affatto improbabile che i *defensores* di D. 50.4.18. 13 potessero anche avere funzioni stabili di natura extraprocessuale: un'ipotesi questa che consente, là dove si accolga, di definire la posizione nella quale si trovano, per converso, tali soggetti rispetto alla comunità, in conformità con quanto dice lo stesso Arcadio Carisio, come quella di un tipico *munus personale*». Il Fournier<sup>63</sup> ha sostenuto che il *syndicus* sarebbe stato un rappresentante straordinario scelto per difendere gli interessi della città davanti ad un'autorità esterna e che proprio «sa fonction de représentant extraordinaire auprès du pouvoir central apparentait davantage le *syndikos* à un ambassadeur». Il Rees<sup>64</sup> ed il Frakes<sup>65</sup> hanno supposto che il *defensor-syndicus* citato da Arcadio Carisio fosse addirittura il *defensor civitatis*.

Certo, l'idea che l'equazione «*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*» debba essere intesa nel senso che dietro il *defensor-syndicus* si celasse la

<sup>59</sup> *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900, 303.

<sup>60</sup> *Geschichte* 1 cit., 326 nt. 5.

<sup>61</sup> *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> 4.2, Napoli 1975, 849.

<sup>62</sup> *Ricerche* cit., 65.

<sup>63</sup> *Les «syndikoi»* cit., 20.

<sup>64</sup> *The «defensor civitatis» in Egypt*, in *The Journal of Juristic Papyrology* 6, 1952, 78 e nt. 35. Cfr. J. Lallemand, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'Empire à la fin du III<sup>e</sup> et au IV<sup>e</sup> siècle*, Bruxelles 1964, p. 116 e J. G. Keenan, *The Names «Flavius» and «Aurelius» as Status Designations in Later Roman Egypt*, in *ZPE*. 13, 1974, 291.

<sup>65</sup> *Late Roman Social Justice and the Origin of the «Defensor Civitatis»*, in *The Classical Journal* 89, 1994, 340 e nt. 18.

figura del *defensor civitatis* di epoca più tarda appare, se non proprio arbitraria<sup>66</sup>, certamente azzardata. E, tuttavia, pur nell'incertezza determinata dal fatto che «in D. 50, 4, 18, 13 wird von defensor schlechthin gesprochen»<sup>67</sup>, appare comunque verosimile immaginare la «preesistenza di soggetti adibiti a funzioni simili a quelle riconosciute dalla prima legislazione imperiale d'Oriente in tema di *defensores*, illuminandoci sul tipo di rapporto esistito tra i *syndici* (= σύνδικοι) e le comunità»<sup>68</sup>.

In definitiva, si può allora ritenere che il *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio fosse «una especie de funcionario nuevo»<sup>69</sup> avente «verwaltungsrechtlicher Charakter»<sup>70</sup> ed operante, ovviamente, nell'interesse della città.

4. Le conclusioni alle quali si è pervenuti devono ora essere vagliate alla luce di un passo di Ermogeniano, che la dottrina non di rado ha esaminato congiuntamente al testo di Arcadio Carisio:

D. 50.4.1.2 (Herm. 1 *epit.*): *Personalia civilia sunt munera defensio civitatis, id est ut syndicus fiat: legatio ad census accipiendum vel patrimonium: scribatus: καμηλασία: annonae ac similium cura: praediorumque publicorum: frumenti comparandi: aquae ductus: equorum circensium spectacula: publicae viae munitiones: arcae frumentariae: calefactiones thermarum: annonae divisio et quaecumque aliae curae istis sunt similes. Ex his enim, quae rettulimus, cetera etiam per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt.*

All'inizio del frammento Ermogeniano precisa che, tra i *munera personalia civilia*<sup>71</sup> di seguito elencati, vi fosse la «*defensio civitatis*», cioè l'essere «*syndicus*» (*defensio civitatis, id est ut syndicus fiat*).

<sup>66</sup> Così Pergami, *Sulla istituzione* cit., 415 s. e nt. 20.

<sup>67</sup> Schnorr von Carolsfeld, *Geschichte* 1 cit., 152 nt. 1.

<sup>68</sup> Mannino, *Ricerche* cit., 66.

<sup>69</sup> J. L. Murga, *Una Constitución de Mayoriano en defensa del patrimonio artístico de Roma*, in *AHDE*. 50, 1980, 620.

<sup>70</sup> F. Oertel, *Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens*, Leipzig 1917, 310 s.

<sup>71</sup> Sul concetto e significato dell'espressione «*munera personalia*», che ricorre in tale frase, v. Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 17 s. In particolare, sull'aggettivo «*personalia*» v. O. Sacchi, «*Persona e diritto. Elementi per un'archeologia giuridica del concetto*», in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 17.2, Roma 2010, 1233 s. e nt. 115, secondo cui, in ordine al suo uso giuridico, permangono dubbi per la declinazione di tale termine appunto nella sua forma aggettivale di «*personalis*», che è frequentemente riscontrabile nelle fonti giuridiche romane almeno a partire dall'età dei Severi. Secondo il Bruschi, *Les «munera publica». L'état et la cité au début du Bas Empire*, in «*Sodalitas*». *Scritti in onore di Antonio Guarino* 3, Napoli 1984, 1321 s. nt. 57, «Hermogénien ne mentionne pas *lex mixta* comme catégorie intermédiaire de *munera* et à l'inverse d'Aradius Charisius ne retient que des critères positifs pour caractériser les *munera* personnels et patrimoniaux, c'est la raison pour laquelle il peut citer des *munera* personnels susceptibles d'avoir des conséquences sur le patrimoine».

Anche in questo caso l'Albertario<sup>72</sup> ha ritenuto compilatoria la spiegazione «*id est ut syndicus fiat*», in quanto rivelata dall'inciso «*id est*» e dalla «strana inconcepibile mancanza del soggetto. *Id est ut syndicus fiat: chi?*».

Ma tale opinione, che, in verità, ha trovato una tiepida accoglienza in dottrina<sup>73</sup>, può essere confutata ove si pensi che non dovettero essere necessariamente i compilatori giustinianeî a rendere intelligibile ai grecolocquenti il termine latino «*defensio*», potendosi invece immaginare che – come si è già precisato a proposito del medesimo problema per il passo di Arcadio Carisio – la specificazione operata da Ermogeniano con l'equazione «*defensio*»-«*syndicus*» fosse tutt'altro che ridondante, dal momento che la puntualizzazione che il termine latino «*defensio*» corrispondesse al termine greco «*syndicus*» era giustificata dal fatto che il primo lemma aveva una tale varietà di significati da riuscire sicuramente poco comprensibile agli orientali grecolocquenti, ai quali, mediante appunto la menzione del «*syndicus*», Ermogeniano, manifestando l'ansia di dare una spiegazione fors'anche a scopo didattico del termine «*defensio*»<sup>74</sup>, cercava dunque di rendere più chiaro tale concetto.

Mentre, in ordine alla frase «*defensio civitatis, id est ut syndicus fiat*», pienamente condivisibile appare il rilievo del De Simone<sup>75</sup>, secondo cui «anche se non troppo elegante per quanto riguarda la forma latina, questo è il modo più semplice di spiegare in che consista la *defensio civitatis*; cioè nel fare il *syndicus!*»<sup>76</sup>.

Né, infine, minore significato assume, a mio avviso, la circostanza che la locuzione «*id est*» ricorra in altri tre testi Ermogeniano: D. 5.1.53 (*Vix certis ex causis adversus dominos servis consistere permissum est: id est si qui suppressas tabulas testamenti dicant, in quibus libertatem sibi relictam adseverant...*)<sup>77</sup>, 33.6.10 (*Ex usu testatoris legatum aestimabitur, id est quot annorum vino*

<sup>72</sup> 'Syndicus' cit., 91.

<sup>73</sup> Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 115 nt. 57; D. Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae». Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964, 118 e nt. «e»; Id., *Der Schutz der Privatsphäre in einer Sklavenhaltergesellschaft*, in *BIDR.* 83, 1980, 184 nt. 197. Incerto e contraddittorio appare sul punto il De Robertis, 'Syndicus' cit., 323 nt. 106 e 326 e nt. 123 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 514 nt. 106 e 517 e nt. 123, il quale sembra oscillare tra l'idea che la frase «*id est ut syndicus fiat*» sia di fattura compilatoria e la convinzione che, al contrario, essa sia genuina.

<sup>74</sup> Cfr. De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1065.

<sup>75</sup> «*Actor sive syndicus*» cit., 1065 s. nt. 6.

<sup>76</sup> Assai meno convincente appare invece il rilievo dello stesso De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1066 nt. 6, secondo cui «l'origine adiettizia della espressione sembra piuttosto nel fatto che in D. 50.4.1.2 solo per la *defensio civitatis* è data la spiegazione, non per gli altri *munera*». Cfr. Dmitriev, *City government* cit., 213 nt. 125.

<sup>77</sup> Su questo testo v., ampiamente, E. Albertario, *L'«arbitrium boni viri» nell'onerato di un fedecompresso*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*,

*pro vetere utebatur ...*)<sup>78</sup> e 42.1.53.3 (*Contumaces non videntur, nisi qui, cum obaedire deberent, non obsequuntur, id est qui ad iurisdictionem eius, cui negant obsequi, pertinent*)<sup>79</sup>. Ebbene, già dalla loro semplice lettura si può evin-

Milano 1927, 53 s.; A. Cenderelli, *Ricerche sul 'Codex Hermogenianus'*, Milano 1965, 222 s.; Id., *Intorno all'epoca della compilazione dei «libri iuris epitomarum» di Ermogeniano*, in *Labeo* 14, 1968, 198 ss.; Liebs, *Der Schutz* cit., 180 e nt. 172 e 183 s.; E. Höbenreich, «Annona». *Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, 196 s. e nt. 169 e 202 s. E, limitatamente, P. Lotmar, *Marc Aurels Erlaß über die Freilassungsaufgabe*, in *ZSS*. 33, 1912, 310 e ntt. 1, 3-4 e 6 e 315 e nt. 1; S. Riccobono, «Stipulatio» ed «instrumentum» nel diritto giustiniano, in *ZSS*. 43, 1922, 327; H. Krüger, *Das Versäumnisverfahren um die «libertas fideicommissa»*, in *ZSS*. 48, 1928, 171 nt. 2; G. Beseler, *Romanistische Studien*, in *ZSS*. 54, 1934, 30; G. Otte, *Beziehungen zwischen den ältesten Summen und der Glosse*, in *ZSS*. 83, 1966, 378 e 381 e nt. 29; M. Jacota, *Les pactes de l'esclave en son nom propre*, in *RIDA*. 13, 1966, 223 e nt. 31; R. Bonini, *Le «Iuris epitomae» di Ermogeniano*, in *Labeo* 12, 1966, 114; P. Voci, *Storia della «patria potestas» da Augusto a Diocleziano*, in *Iura* 31, 1980, 89 e nt. 235; P. A. Brunt, *Evidence given under Torture in the Principate*, in *ZSS*. 97, 1980, 256 e nt. 3; O. Robinson, *Slaves and the Criminal Law*, in *ZSS*. 98, 1981, 241 e nt. 274; Liebs, *Juristen als Sekretäre* cit., 505 e nt. 150; L. De Giovanni, *Per uno studio delle 'Institutiones' di Marciano*, in *SDHI*. 49, 1983, 128 e nt. 117; F. Marino, *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *ZSS*. 105, 1988, 661; M. Bretone, *Sesto Elio e le Dodici Tavole*, in *Labeo* 41, 1995, 74 nt. 35; S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 1996, 107 s. e ntt. 111 e 114 e 110 e nt. 128; E. Dove, *Sistema e ragioni culturali nei «libri iuris epitomarum» di Ermogeniano*, in *SDHI*. 63, 1997, 112 e nt. 26; Id., «De iure». *Studi sul titolo I delle epitomi di Ermogeniano*, Torino 2001, 62 e nt. 30; Id., «De iure». *L'esordio delle epitomi di Ermogeniano*<sup>2</sup>, Napoli 2005, 37 s. e nt. 96 e 86 e nt. 33; P. Cañas Navarro, *Aspectos jurídicos del censo romano*, in *Revista de Derecho UNED* 4, 2009, 121; M. Garishvili, *Characteristics of Ancient Rome Criminal Law Process*, in *Journal of Law* 1, 2012, 17.

<sup>78</sup> Su tale testo v. O. Lenel, «Palingenesia iuris civilis» 1, Lipsiae 1889, 273 e nt. 4; Liebs, *Hermogenianus «iuris epitomae»* cit., 125; S. Zazzera, *Brevi note sul legato di vino*, in *Labeo* 18, 1972, 352; P. Pescani, *Il piano del Digesto e la sua attuazione*, in *BIDR*. 77, 1974, 380 s.; P. Capone, *Valore ed uso giurisprudenziale di «absurdus/e»*, in *SDHI*. 63, 1997, 231 nt. 134.

<sup>79</sup> Su questo testo v. F. von Velsen, *Das «edictum provinciale» des «Gaius»*, in *ZSS*. 21, 1900, 94 e nt. 1; L. Aru, *Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano*, Roma 1934, 140 nt. 141; A. Fernández Barreiro, *La previa información del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona 1969, 247; J. L. Murga, *Tres leyes de Honorio sobre el modo de vestir los romanos*, in *SDHI*. 39, 1973, 141 e nt. 38; M. Sargenti, *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardoimperiali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 8, Napoli 1990, 187 e nt. 12; L. Fanizza, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma 1992, 37; J. L. Murga, *Trajes bárbaros prohibidos por Honorio como situación predelictiva*, in *BIDR*. 98-99, 1995-1996, 164 e nt. 60; G. De Bonfils, «Honores» e «munera» per gli ebrei di età severiana, in *Labeo* 44, 1998, 200 nt. 17; A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia nelle «cognitiones extra ordinem»* 1, Milano 1998, 68 e 109 e nt. 131; Ead., *Riflessioni sulla condotta processuale di Gesù davanti a Pilato*, in *Studi per Giovanni Nicosia* 1, Milano 2007, 476 s. e nt. 71; E. Pendón Meléndez, *Sobre la contumacia*, in *Revista General de Derecho Romano* 16, 2011, 4; F. J. Andrés Santos, *El principio de audiencia y el contradictorio en la historia del Derecho europeo*, in *Principios jurídicos. Antecedentes históricos de los Principios Generales del Derecho Español y de la Unión Europea*, Madrid 2013, 135.

cere come in nessuno di tali frammenti l'«*id est*» possa essere tacciato di essere un'aggiunta giustiniana, dovendosi invece ritenere che il giurista si servisse di questo inciso a scopi chiarificatori e, a riprova di ciò, non è invero senza significato che l'*Index interpolationum*<sup>80</sup> non rechi alcuna menzione di autori che hanno sospettato, per ciascuno di questi tre frammenti, l'intervento adiettivo compilatorio appunto nei termini della locuzione «*id est*»<sup>81</sup>.

Acclarata la genuinità di D. 50.4.1.2, va però sottolineato che la dottrina, sia quella più risalente<sup>82</sup> e sia quella più recente<sup>83</sup>, ha ritenuto che, al pari di D. 50.4.18.13, anche nel testo ora in esame Ermogeniano individuasse nel «*syndicus*» un rappresentante processuale della *civitas*.

A me sembra invece che, come per il precedente passo di Arcadio Carisio, pure per il frammento di Ermogeniano ciò non possa dirsi per due ordini di motivi.

Infatti, se si presta attenzione al testo di Ermogeniano nella sua interezza, e non solo – come in verità è stato fatto fino ad oggi dalla dottrina che qui si intende criticare – in relazione alla sua frase iniziale contenente la menzione del «*syndicus*», ci si accorgerà facilmente che il giurista, subito dopo la «*defensio civitatis*», enumera, tra gli altri diversi casi di *munera personalia civilia*, tutta una serie di compiti e funzioni aventi carattere esclusivamente amministrativo: l'ambasceria per ricevere dei canoni od un patrimonio (*legatio ad census accipiendum vel patrimonium*)<sup>84</sup>, l'ufficio di scrivano (*scribatus*)<sup>85</sup>, la cura ed il mantenimento dei cammelli (καμηλασία)<sup>86</sup>, la cura dell'annona e di altre

<sup>80</sup> 1, Weimar 1929, p. 69; «*Supplementum*» 1, Weimar 1929, 87; 2, Weimar 1931, 284; 3, Weimar 1935, 231.

<sup>81</sup> In riferimento a D. 5.1.53, il Beseler, *Romanistische Studien*, in ZSS. 50, 1930, 19 ed *Unklassische Wörter*, in ZSS. 57, 1937, 2, ha ritenuto interpolati i termini «*Vix*» ed «*adseverant*», mentre, in maniera assolutamente contraddittoria ed incomprensibile, il Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 19, 43 e 117, in prima battuta sembra giudicare interpolata l'intera frase «*id est si qui suppressas tabulas testamenti dicant, in quibus libertatem sibi relictam adseverant*», considerandola invece, e per ben due volte, genuina nel prosieguo della trattazione.

<sup>82</sup> Così, *ex multis*, Ramadier, *La représentation judiciaire* cit., 264 s. e nt. 7 e Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 115 e nt. 57.

<sup>83</sup> In questo senso v., tra gli altri, Pergami, *Sulla istituzione* cit., 415 s. e nt. 21 e De Simone, *P. Col. VII, 175*, cit., 52.

<sup>84</sup> C. Drecoll, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr.*, Stuttgart 1997, 259.

<sup>85</sup> Drecoll, *Die Liturgien* cit., 259.

<sup>86</sup> M. San Nicolò, *Ägyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer* 1, München 1913, 114 s. e nt. 3; Pólay, «*Aurelius Arcadius Charisius*» cit., 224 nt. 71 e 226 e nt. 72; C. Drecoll, *Die Liturgien* cit., 255 e nt. 801; Felici, *Riflessioni* cit., 168 nt. 78 (ivi altra letteratura citata); Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 26.

attività simili (*annonae ac similibus cura*)<sup>87</sup>, la cura dei fondi pubblici (*praediorumque publicorum*)<sup>88</sup>, la cura dell'acquisto del frumento (*frumenti comparandi*)<sup>89</sup>, la cura degli acquedotti (*aquae ductus*)<sup>90</sup>, gli spettacoli dei cavalli circensi (*equorum circensium spectacula*)<sup>91</sup>, il mantenimento delle strade pubbliche (*publicae viae munitiones*)<sup>92</sup>, le riserve di grano (*arcae frumentariae*)<sup>93</sup>, il riscaldamento delle terme (*calefactiones thermarum*)<sup>94</sup> e la distribuzione dell'annona (*annonae divisio*)<sup>95</sup>.

Come ben si vede, nel testo di Ermogeniano non c'è alcuna traccia di fun-

<sup>87</sup> Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121; J. Michel, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1962, 496 s.; A. Pollera, «Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent». D. 47.11.6: note sulla repressione dei crimini annonari, in *Index* 19, 1991, 418 nt. 1; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 246 e nt. 754; B. N. Danylak, «Tiberius Claudius Dinippus» and the Food Shortages in Corinth, in *Tyndale Bulletin* 59.2, 2008, 240 e nt. 52; Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 27.

<sup>88</sup> Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121 e 139 e nt. 139; V. Bandini, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano 1937, 138 e nt. 8; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 259.

<sup>89</sup> Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121; B. Santalucia, *I «libri opinionum» di Ulpiano* 2, Milano 1971, 122 s. e nt. 101; Danylak, «Tiberius Claudius Dinippus», cit., 240 e nt. 52; M. Silvestrini, *L'epigrafe in onore dell'augustale Lucio Gellio Primigenio*, in *Le Quotidien municipal dans l'Occident romain*, Clermont-Ferrand 2008, 355 e nt. 26; Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 28.

<sup>90</sup> Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121; Michel, *Gratuité* cit., 496 s.; O. Robinson, *The water supply of Rome*, in *SDHI*. 46, 1980, 74 e nt. 187; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 258; Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 29, che discorre di «condotte idriche».

<sup>91</sup> Michel, *Gratuité* cit., 496 s.; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 245 e nt. 749; R. Soraci, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 13, Napoli 2001, 565 s. e nt. 121.

<sup>92</sup> Michel, *Gratuité* cit., 496 s.; R. Duncan-Jones, *The economy of the Roman Empire. Quantitative studies*<sup>2</sup>, Cambridge 1982, 310 e nt. 2; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 259; A. M. Rodríguez González, *La manutenzione delle strade di Roma. Un procedimento specifico nella Tavola di «Heraclaea»*, in *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 399 e nt. 7 (ivi ampia letteratura citata); Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 30; F. Vallocchia, *Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di «incommodum publicum» (a proposito di D. 43.10.1)*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 6, 2013, 22 nt. 38.

<sup>93</sup> Drecoll, *Die Liturgien* cit., 250 e nt. 773; Danylak, «Tiberius Claudius Dinippus» cit., 240 e nt. 52; Silvestrini, *L'epigrafe* cit., 355 e nt. 26.

<sup>94</sup> Michel, *Gratuité* cit., 27 e nt. 9; Duncan-Jones, *The economy*<sup>2</sup> cit., 310 e nt. 2; O. Robinson, *Baths. An aspect of Roman local government law*, in «Sodalitas». *Scritti in onore di Antonio Guarino* 3, Napoli 1984, 1071 e nt. 67; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 259 e nt. 818; Felici, *Riflessioni* cit., 163 s. e nt. 66.

<sup>95</sup> Oertel, *Studien* cit., 222; Michel, *Gratuité* cit., 496 s.; Balestri Fumagalli, *I «libri singulares»* cit., 85 e nt. 88; Soraci, *Il curialato* cit., 581 e nt. 196; Danylak, «Tiberius Claudius Dinippus» cit., 240 e nt. 52.

zioni giudiziarie e, in particolare, di compiti di rappresentanza processuale della città, sicché deve ritenersi gioco-forza che anche la «*defensio civitatis*» si estrinsecasse nello svolgimento di una non meglio specificata attività amministrativa nell'interesse della città. Né, in senso contrario, può sostenersi che nulla esclude che, nel contesto della descrizione dei compiti svolti all'interno della *civitas*, Ermogeniano prima discorresse della rappresentanza processuale e poi delle funzioni amministrative, giacché questa soluzione appare contraddetta dalla circostanza che il giurista, dopo avere elencato i svariati compiti amministrativi svolti all'interno della *civitas*, chiude questa parte del testo affermando che erano parimenti *munera personalia civilia* anche tutte le altre cure simili a quelle appunto in precedenza enumerate (*et quaecumque aliae curae istis sunt similes*)<sup>96</sup>. E, invero, laddove qualifica come «*curae similes*» tutte le altre che si potevano aggiungere a quelle subito prima passate in dettagliata rassegna e lasciando inoltre aperto un ulteriore spazio per l'inserimento di altre cure «*per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa*» (*Ex his enim, quae rettulimus, cetera etiam per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt*)<sup>97</sup>, Ermogeniano lascia intendere che anche la «*defensio civitatis*» fosse una «*cura*»<sup>98</sup>, cioè una funzione solamente amministrativa.

In secondo luogo, ma in stretta correlazione con quanto ora rilevato, non è poi senza significato il fatto che il verbo «*defendere*» ed il sostantivo da esso derivato «*defensor*» vengano adoperati da Ermogeniano talvolta per indicare

<sup>96</sup> Eliachevitch, *La personalità juridique* cit., 137 e nt. 121.

<sup>97</sup> Sul significato di tale frase e, in particolare, sul rilievo attribuito da Ermogeniano alle «*leges civitatis*» ed alla «*consuetudo longa*» in essa menzionate, v. H. Rudolph, *Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung des Munizipalwesens in der republikanischen Zeit*, Leipzig 1935, 116; G. Segrè, *L'editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, 1*, in Id., *Scritti giuridici* 2, Roma 1938, p. 129 nt. 1; J. Michel, *Gratuité* cit., 497 s.; J. Colin, *Les villes libres de l'Orient gréco-romain et l'envoi au supplice par acclamations populaires*, Bruxelles 1965, 43 e nt. 2 e 70 e nt. 3; F. Guizzi, *La giustizia criminale nell'Oriente greco-romano*, in *Labeo* 13, 1967, 112; Bruschi, *Les «munera publica»*, cit., 1320 e nt. 57; W. Simshäuser, *La jurisdiction municipale à la lumière de la «lex Irnitana»*, in *RHDFE.* 67, 1989, 643 e nt. 119; T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma.* 3.1. *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 29 e nt. 135; Dovere, «*De iure*». *L'esordio* cit., 164; Id., *Appunti sulle «leges» d'età epiclassica*, in *AG.* 205, 2005, 267 s. e nt. 16; K. Jaschke, «*Munera publica*». *Funzione e carattere dei «curatores» nelle città romane sulla base delle fonti epigrafiche*, in *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 187 e nt. 27; A. Staffhorst, *Vorsatztat und Vergleichsverhalten - Gedanken zu «Scaev.» D. 50, 9, 6*, in *ZSS.* 123, 2006, 319 e nt. 23.

<sup>98</sup> In generale, sul senso ed il valore di «*cura*» nel passo di Ermogeniano v. A. Palma, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980, 27 s.

l'attività processuale vera e propria<sup>99</sup> e talaltra con i generici ed atecnici signi-

<sup>99</sup> D. 19.1.49 pr. (*Qui per collusionem imaginarium colonum circumveniendi emptoris causa subposuit, ex empto tenetur nec defenditur, si, quo facilius excogitata fraus occultetur, colonum et quinquennii pensiones in fidem suam recipiat*); 21.2.74.2 (*Mota quaestione interim non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam venditor conveniri potest*); 44.4.16 (*Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, quem compotem mentis existimabat, et ita cum eo agatur: exceptione doli in id, quod in rem furiosi processit, defenditur*); 46.8.6 (*Tutore suspecto postulato defensor si velit respondere, cautionem ratam rem dominum habiturum cavere compellendo est*). Sul primo testo v., ampiamente, R. Panero, «*Collusio cum imaginario colono a venditore facta*», in *BIDR.* 84, 1981, 59 ss. ed A. Metro, «*Imaginarium colonum subponere*»: simulazione o «*dolus in contrahendo*»? , in *Scritti in onore di Angelo Falzea IV*, Milano 1991, 285 ss. E, limitatamente, E. Rabel, *Nachgeformte Rechtsgeschäfte. Mit Beiträgen zu den Lehren von der Injurezession und vom Pfandrecht (Schluß)*, in *ZSS.* 28, 1907, 376 e nt. 1; B. Kübler, *Griechische Tatbestände in den Werken der kassuistischen Literatur (Schluß)*, in *ZSS.* 29, 1908, 200 e nt. 2; H. Krüger - M. Kaser, «*Fraus*», in *ZSS.* 63, 1943, 171; P. Stein, *Fault in the Formation of Contract in Roman Law and Scots Law*, Edinburgh 1958, 38; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 81 s.; M. Kaser, *Unlautere Warenanpreisungen beim römischen Kauf, in Festschrift Heinrich Demelius zum 80. Geburtstag. Erlebtes Recht in Geschichte und Gegenwart*, Wien 1973, 135; P. W. de Neeve, «*Remissio mercedis*», in *ZSS.* 100, 1983, 305 s. e nt. 30; J. Köhn, *Die Kolonen in der Rechtsbestimmungen*, in K.-P. John - J. Köhn - V. Weber, *Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen Quellen vom 2. Jahrhundert v. u. Z. bis zu den Severern*, Berlin 1983, 185 s.; G. Franciosi, *Un'ipotesi sull'origine della clientela*, in *Labeo* 32, 1986, 268 e nt. 29; F. Cuenca Boy, «*Emptio suae rei*»: los casos de D. 19, 1, 29 y D. 17, 1, 22, 3, in *BIDR.* 91, 1988, 687 e nt. 35. Sul secondo testo v., ampiamente, A. Völkl, *Der Verkauf der fremden Sache im Westgotenrecht. Ein Beitrag zum Verhältnis von Vulgarismus und germanischen Recht*, in *ZSS.* 110, 1993, 457 ss. e nt. 100; U. Vincenti, *Gli effetti della «denuntiatio litis» nel processo di rivendica tardoinimperiale*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 9, Napoli 1993, 367 ss., secondo cui «nonostante che il verbo *convenire* faccia pensare alla proposizione di una domanda vera e propria, da parte del compratore contro il venditore, ciò è senz'altro da escludere, non solo perché, nel paragrafo 1, la richiesta di risarcimento è concepita come proponibile solo una volta esaurito il giudizio di rivendica, ma in quanto si afferma esplicitamente che l'intervento del venditore nella causa è mirato *non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam*» (p. 368); W. Ernst, *Rechtsmängelhaftung*, Tübingen 1995, 67 ss. e ntt. 302, 74, 79 e 80 e nt. 345. E, limitatamente, F. Haymann, *Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht. 2. «Periculum est emptoris»*, in *ZSS.* 41, 1920, 153 s. e nt. 1; P. F. Girard, *Mélanges de droit romain. 2. Droit privé et procédure*, Paris 1923, 279 nt. 7, secondo cui «puisqu'Hermogénien vise par les mots *ad rem defendendam* le système où le vendeur est obligé de défendre l'acheteur, c'est-à-dire le système de l'*auctoritas*, il devait, nous semble-t-il, désigner l'obligation qui n'existe pas encore au moment où la *quaestio est mota* et qui pourra naître plus tard si la défense efficace n'est pas fournie»; G. Beseler, *Romanistische Studien*, in *ZSS.* 46, 1926, 96, che ha ritenuto interpolata la frase «*non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam*»; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 91 e nt. 292; P. Meylan, *La stipulation «habere licere»*, in *TR.* 38, 1970, 99, che si sofferma sur «l'obligation de *defendere* du vendeur». Sul terzo testo v., ampiamente, F. Sturm, *Zum Schutz des «delegans furiosus»*, in *Festschrift Max Kaser zum 70. Geburtstag*, München 1976, 150 ss. e L. Zandrino, *La «delegatio» nel diritto romano. Profili semantici ed elementi di fattispecie*, Napoli 2010, 17 e nt. 24, 65 e nt. 146 e 206 s. e nt. 212 e *La «delegatio» nel diritto romano. Effetti giuridici e profili di invalidità*, Napoli 2014, 145 ss.

ficati di ‘vendere’<sup>100</sup> e di ‘essere impedito, giustificato’<sup>101</sup>, con la conseguenza

E, limitatamente, H. Dernburg, *Geschichte und Theorie der Kompensation nach römischem und neuerem Rechte mit besonderer Rücksicht auf die preussische und französische Gesetzgebung*<sup>2</sup>, Heidelberg 1868, 224 s.; E. Huschke, *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik*, in *ZSS.* 9, 1888, 364; Lenel, «*Palingenesia*» 1 cit., 275 e nt. 3; Beseler, *Unklassische Wörter* cit., 14; W. Endemann, *Der Begriff der «Delegatio» im Klassischen Römischen Recht*, Marburg 1959, 26 e 53 s.; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 60 s.; P. Cosentino, *Osservazioni in tema di «mandatum» e di «delegatio»*, in *BIDR.* 69, 1966, 306 e nt. 30; G. Sacconi, *Ricerche sulla delegazione in diritto romano*, Milano 1971, 14 s.; D. Liebs, ‘*Variae lectiones*’ (Zwei Juristenschriften), in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 5, Milano 1971, 84 e nt. 127; A. Wacke, *Die Zahlung mit fremdem Geld*, in *BIDR.* 79, 1976, 63 e nt. 59; J. A. C. Thomas, *Sale Actions and other Actions*, in *RIDA.* 26, 1979, 423 e nt. 26; F. Marino, *D. 41.4.2.16 di Paolo: un caso di «ius singulare»*, in *Index* 27, 1999, 393 nt. 22; P. Cerami, *Eccezione di dolo generale in materia di persone e famiglia*, in *Annali Palermo* 50, 2005, 74 s.; F. Sturm, «*Suum recipere*», in *Festschrift für Rolf Knüttel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 1213; S. Randazzo, «*Furor*» e lucidi intevalli. *Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *Iura* 62, 2014, 181 e nt. 36. Sul quarto ed ultimo testo v. E. Levy, *Zur Lehre von der «Muciana cautio» im klassischen römischen Recht*, in *ZSS.* 24, 1903, 130; R. De Ruggiero, «*Satisfatio*» e «*pignatio*» nelle stipulazioni pretorie, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento* 2, Napoli 1906, 107 nt. 2; B. Frese, «*Defensio*», «*solutio*», «*expromissio*» des unberufenen Dritten, in *Studi in onore di Pietro Bonfante* 4, Milano 1930, 443 e nt. 203; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., p. 60; W. Rozwadowski, *Studi sul trasferimento dei crediti in diritto romano*, in *BIDR.* 76, 1973, 113 e nt. 69.

<sup>100</sup> D. 34.9.20 (*Ei, qui mortem uxoris non defendit, ut indigno dos aufertur*). Il Pringsheim, «*Bonum et aequum*», in *ZSS.* 52, 1932, 113, interpreta giustamente il verbo «*defendere*» come «*rächen*», appunto ‘vendere’. E, in maniera non dissimile, il Simon, *Die Melete des Eustathios Rhomaios über die Befugnis der Witwe zur Mordanklage*, in *ZSS.* 104, 1987, 586, traduce la frase «*Ei, qui mortem uxoris non defendit*» come «*Ein Ehemann, welcher den Tod seiner Frau ungesühnt läßt*». Sul testo v., inoltre, B. M.<sup>a</sup> Reimundo, *La sistematización de la indignidad para suceder según el derecho romano clásico* 1, Oviedo 1983, 77 e nt. 178, 93, 160 s. e 185 s. e, più limitatamente, E. Nardi, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937, 17 e nt. 3, 189 e nt. 1 e 359; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 55 s.; Pescani, *Il piano del Digesto* cit., 380; A. Torrent, «*Suppositio partus-Crimen falsi*», in *AHDE.* 52, 1982, 231.

<sup>101</sup> D. 42.1.53.2 (*Poenam contumacis non patitur, quem adversa valetudo vel maioris causae occupatio defendit*). Sul testo v., ampiamente e per tutti, A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia* 1 cit., 32, 66 ss., 157 s. e 171 ss. e, limitatamente, P. Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano. 1. Le garanzie personali*, Padova 1962, 344 e nt. 1; M. Kaser, *Zur juristischen Terminologie der Römer*, in *Studi in onore di Biondo Biondi* 1, Milano 1965, 109 e nt. 53; D. Simon, «*Summatim cognoscere*». *Zwölf Exegesen*, in *ZSS.* 83, 1966, 196 e nt. 186; E. Heck, «*Occupatio*», in *ZSS.* 84, 1967, 355; A. J. Arnaud, *Réflexions sur l’occupation*, in *RHDFE.* 46, 1968, p. 186 e nt. 12; A. Fernández Barreiro, *La previa información* cit., 247; G. Provera, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino 1970, 184 s.; F. Lanfranchi, *Prime considerazioni sull’impugnativa di paternità in diritto romano classico*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 4, Milano 1971, 129 e nt. 59; G. Cervenca, *Studi sulla «cura minorum»*. 1. «*Cura minorum*» e «*Restitutio in integrum*», in *BIDR.* 75, 1972, 285 s. e nt. 132; Id., *Il processo privato romano. Le fonti*, Bologna 1983, 185 s. e ntt. 34-35; H. Siems, *Bemerkungen zu «sunnis» und «morbus soticus»*. *Zum Problem des Fortwirkens römischen Rechts im frühen Mittelalter*, in

che, oltre ai *defensores* operanti come rappresentanti processuali, «es gibt noch eine ganze Reihe anderer *defensores*, die ebenfalls schweren Bedenken unterliegen»<sup>102</sup>.

Mi pare dunque che l'esclusa univocità di significato del verbo «*defendere*» utilizzato da Ermogeniano e, soprattutto, il dimostrato carattere esclusivamente amministrativo dei non altrimenti specificati compiti ricollegantisi alla «*defensio civitatis*» di cui discorreva il giurista inducano a ritenere che, in conformità alle conclusioni alle quali si è giunti a conclusione dell'esame del precedente passo di Arcadio Carisio, anche Ermogeniano configurasse il *syndicus* come un funzionario locale della *civitas* svolgente delle funzioni amministrative nell'interesse della città<sup>103</sup>, sicché l'unico dubbio che residua è se, come ritengono alcuni<sup>104</sup> e come sembra potersi desumere dall'espressione «*defensio civitatis*»<sup>105</sup>, il *syndicus* menzionato da Ermogeniano fosse il *defensor civitatis* vero e proprio oppure, come mi sembra più verosimile ed al pari del *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio, un preesistente funzionario preposto a funzioni simili a quelle che vennero in seguito riconosciute appunto al *defensor civitatis* dalla prima legislazione imperiale d'Oriente.

5. Le conclusioni alle quali si è pervenuti in seguito all'esame dei due frammenti di Arcadio Carisio ed Ermogeniano non devono però essere interpretate nel senso che i *syndici* si fossero trasformati, da rappresentanti processuali delle corporazioni, dei *collegia* e dei *municipia* quali erano sicuramente nell'età classica (come inequivocabilmente ci è attestato dai più sopra ricordati D. 3.4.1.1-2, 3.4.6.1 e 43.24.5.10), in funzionari amministrativi operanti in età tardoclassica nell'interesse ed a tutela delle *civitates* (come sembra doversi evincere appunto da D. 50.4.18.13 e 50.4.1.2), ma devono essere intese, più semplicemente, come indice del fatto che il *syndicus* menzionato nelle fonti giuridiche romane non fosse necessariamente e sempre un soggetto al quale era attribuita la rappresentanza processuale delle *universitates*.

Si vuol dire, in altri termini, che il ruolo avuto dai *syndici* nell'ambito del diritto pubblico romano fu tutt'altro che secondario e, soprattutto, che le funzio-

ZSS. 103, 1986, 435 e nt. 115; Fanizza, *L'assenza dell'accusato* cit., 37; De Bonfils, «*Honores*» cit., 200 nt. 17; Pendón Meléndez, *Sobre la contumacia* cit., 5; F. J. Andrés Santos, «*Audiatur et altera pars*»: *el principio de audiencia en el derecho romano y en el derecho común europeo*, in *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, Madrid 2014, 456.

<sup>102</sup> Frese, «*Defensio*» cit., 443.

<sup>103</sup> Così, in precedenza, anche Oertel, *Studien* cit., 310 s., ma senza alcuna motivazione.

<sup>104</sup> Rees, *The «defensor civitatis»* cit., 78 e nt. 34; Frakes, *Late Roman Social Justice* cit., 340 e nt. 18.

<sup>105</sup> *Contra*, decisamente, Pergami, *Sulla istituzione* cit., 415 s. e nt. 21.

ni da essi concretamente esercitate furono le più varie ed eterogenee, ciò che, si badi bene, non deve fare pensare che la carica di *syndicus* cumulasse tanto le funzioni di rappresentanza processuale quanto quelle di tipo amministrativo od altre ancora, ma, al contrario, che vi fossero *syndici* ai quali erano affidati solamente compiti processuali, *syndici* ai quali erano attribuite esclusivamente funzioni amministrative e *syndici* ai quali venivano assegnati unicamente altri tipi di incombenze e, tra queste, come subito si dirà, persino quelle giudiziarie.

E, invero, come bene è stato messo in luce dal Mannino<sup>106</sup> sulla scia di alcune pregnanti osservazioni del Rees<sup>107</sup>, numerose testimonianze papirologiche relative alla *pars Orientis* dell'impero e, in particolare, all'Egitto individuano alcuni soggetti, definiti ora come *defensor* ora come *σύνδικος* ed ora come *ἔκδικος*, svolgenti, tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., delle attività che sembrano confermare tanto le conclusioni che si sono tratte dall'esame dei due testi di Arcadio Carisio ed Ermogeniano, quanto si è testé affermato in ordine all'esistenza, in età tardoclassica, di *syndici* svolgenti funzioni non solo amministrative, ma anche giudiziarie.

Così, non entrando nel merito dell'ancor oggi discusso e sostanzialmente irrisolto problema dell'esatta differenza funzionale tra le due cariche di *σύνδικος* e *ἔκδικος*<sup>108</sup> e volgendo la nostra attenzione esclusivamente al primo ufficio,

<sup>106</sup> *Ricerche* cit., 14 ss.

<sup>107</sup> *The «defensor civitatis»* cit., 73 ss.

<sup>108</sup> E, invero, in ordine a tale quesito diverse e contrastanti sono le soluzioni che sono state prospettate in dottrina, tra le quali possono essere qui segnalate, senza pretesa di esaustività, le seguenti. Il Ramadier, *La représentation judiciaire* cit., 265 s., ha sostenuto la tesi che, nell'età classica, tanto i *syndici* quanto gli *ecdici* sarebbero stati rappresentanti processuali delle *civitates*, i primi in maniera permanente ed i secondi *ad unam rem agendam*. Il Rees, *The «defensor civitatis»* cit., 78 ss., ha inizialmente affrontato la problematica degli eventuali rapporti tra le funzioni svolte dall'*ecdicus* e dal *syndicus* nei documenti anteriori al IV sec. a.C., constatando che il secondo termine venne certamente usato nell'impero per individuare il rappresentante legale di un *municipium* e così pure di un ente o di un individuo impegnati in un processo, cioè un avvocato pubblico o privato. In particolare, tali *syndici* sembrerebbero essere stati anche titolari di *munera* di non poco rilievo, in quanto adibiti, al di fuori di un processo, alla rappresentanza di una comunità presso l'imperatore, i funzionari imperiali ed il governatore oppure del senato e delle assemblee popolari oppure di un cittadino in contrasto con un altro soggetto. Invece, l'*ecdicus* avrebbe svolto funzioni di rappresentanza legale di privati e non di enti, venendo a far parte dell'organizzazione amministrativa romana già nel 332 d.C. (rimanendo aperta la possibilità che tale carica risalisse all'età diocleziana) e, in Egitto ed anteriormente al 368 d.C., egli avrebbe avuto il compito specifico di difendere gli interessi del popolo minuto, sicché, dopo tale data, con l'appellativo di *ecdicus* si finì per indicare il *defensor civitatis*. E, da qui, il paragone tra queste più risalenti cariche di *syndicus* ed *ecdicus* con le medesime cariche di tali soggetti della prima metà del IV sec. d.C., nella quale egli vede l'elemento di congiunzione di un continuo sviluppo che apprenderà poi alla figura del *defensor civitatis* delineato in seguito dalla legislazione impe-

viene in primo luogo in considerazione P. Oxy. 2407, risalente al tardo III sec. d.C., che menziona una pubblica riunione, alla quale partecipano alcuni ex titolari dell'ufficio di ὑπομνηματογράφος, alcuni funzionari non meglio identificati, i membri della prima tribù e, infine, un σύνδικος di nome Menelao al suo ultimo giorno di carica. Ora, quest'ultimo sembra svolgere, da un lato, un'attività di collegamento di tipo amministrativo a prevalente carattere certificante tra il *praefectus Aegypti* e la comunità dei cittadini e, dall'altro lato, dei compiti in materia fiscale e burocratica, in quanto autorizzato a predisporre l'elenco degli ἄρχοντες da assegnare alle varie tribù, riferendo sull'esito di tale operazione allo stesso prefetto. E lo stesso σύνδικος partecipa inoltre all'organizzazione amministrativa della città anche attraverso la sistemazione della com-

riale. Il De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> V, Napoli 1975, p. 501 s., ha immaginato che l'*ecdicus* avesse inizialmente il compito di difendere gli interessi della città e corrispondesse quindi al *defensor civitatis*, ufficio, questo, diverso però dal *defensor civitatis* introdotto in seguito dalla legislazione imperiale, e che tale *ecdicus* fosse diverso da quello del IV sec. d.C., che sarebbe stato investito di una giurisdizione civile per le liti minori, questo sì, al pari del *syndicus* operante nello stesso periodo di tempo, l'immediato precedente del *defensor civitatis* vero e proprio. Il Mannino, *Ricerche cit.*, 37 ss., 42 ss., 46 ss., 51 ss., 60 ss., 64 ss. e 67 s., ha ritenuto che, dai documenti della prassi egiziana del IV sec. d.C. e dalle fonti giurisprudenziali romane, sembra evincersi, in primo luogo, un chiaro legame tra le funzioni (amministrative e giudiziarie) svolte dai *syndici* e dagli *ecdici* e quelle dei *defensores* della prima legislazione imperiale, in secondo luogo la configurazione dell'*ecdicus* come titolare di un ufficio monocratico e del *syndicus* come organo collegiale e, in terzo luogo, il rapporto con la comunità come un legame stabile, personale e di tipo rappresentativo-amministrativo per il *syndicus* e come un legame tendenzialmente di tipo magistratuale per l'*ecdicus*. Il Fournier, *Les «syndikoi» cit.*, 25 ss., ha affermato che, nelle città greche di epoca ellenistica, l'*ecdicus* ed il *syndicus* avrebbero svolto la funzione di rappresentanti straordinari delle *civitates* davanti ad un'autorità arbitrale esterna ad esse e, nei primi tre secoli dell'impero, il primo avrebbe mantenuto i vecchi compiti ed il secondo sarebbe stato assimilato ad un magistrato stabile ed annuale dotato di competenze più ampie, sicché la sua attività avrebbe prefigurato quella del più tardo *defensor civitatis*. Più in generale, sul *syndicus* e l'*ecdicus* ed i rapporti tra queste due cariche v., tra gli altri ed ampiamente, V. Chapot, *La province romaine proconsulaire d'Asie depuis ses origines jusqu'à la fin du Haut-Empire*, Paris 1904, 270 ss.; L. Wenger, *Die Stellvertretung im Rechte der Papyri*, Leipzig 1906, 146 ss.; A. K. Bowman, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971, 46 ss.; R. M. Frakes, «*Contra Potentium Iniurias*» cit., 17 ss. e 22 ss.; Dmitriev, *City government cit.*, 213 ss.; Fournier, *Les «syndikoi» cit.*, 7 ss. Più limitatamente, L. Mitteis, *Neue Urkunden*, in *ZSS.* 30, 1909, 401; D. Magie, *Roman Rule in «Asia Minor» to the end of the third century after Christ* 1, Princeton 1950, 648 s.; J. G. Keenan, *The Names «Flavius» and «Aurelius» and Status Designations in the Later Roman Egypt*, in *ZPE.* 11, 1973, 60. Sul *syndicus* nel diritto greco v., per tutti, L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000, 49 ss. e Fournier, *Les «syndikoi» cit.*, 9 ss. E non è senza significato, infine, che il σύνδικος sia attestato addirittura da una *defixio* di Selinunte del VI-V sec. a.C., con la funzione di «defensor, advocatus, vel potius auctor et testis»: V. Arangio-Ruiz - A. Olivieri, «*Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*», Milano 1925, 163.

posizione delle tribù e la distribuzione delle liturgie<sup>109</sup>.

Dalla fattispecie ora descritta si evince dunque incontestabilmente che, alla fine del III sec. d.C., operavano in Egitto dei soggetti, qualificati come σύνδικοι, adibiti a funzioni di tipo amministrativo<sup>110</sup>, ciò che appare confermato da un altro papiro del 326 d.C.

Infatti, in P. Strassb. 296 si accenna ad un buleuta di Ermopoli, *Aurelius Didimus*, che, subito un rapimento di schiavo ed un furto con scasso, aveva deciso di portare la questione all'attenzione dei σύνδικοι operanti in città, affinché trasmettessero la denuncia al governatore della provincia, *Valerius Victorianus*. E il verso dello stesso documento attesta che ciò avvenne sicuramente, dal momento che riporta la minuta di una richiesta dei σύνδικοι inviata al *praeses*, mentre le ll. 17-18 non lasciano alcun dubbio sull'effettiva consegna di tale richiesta ad Antinoe e nelle mani dell'*officialis* Teofilo e, quindi, sulla natura dell'attività posta in essere dai due σύνδικοι ai quali si era rivolto Aurelio Didimo<sup>111</sup>.

Appare allora chiaro che tali σύνδικοι, al pari del σύνδικος di P. Oxy. 2407, costituivano «un ufficio intermedio, posto tra il *civis* e le magistrature romane alle quali ci si rivolge, nella fattispecie ricordata da PStrassb. 296, per ottenere giustizia»<sup>112</sup> e che la funzione svolta dai σύνδικοι invocati da *Aurelius Didimus* fosse appunto quella di «un ufficio preposto alla trasmissione degli atti di denuncia dei *cives* al *praeses* oppure allo svolgimento di un'attività di tutela del cittadino»<sup>113</sup>.

I due papiri ora ricordati, significativamente risalenti allo stesso periodo di tempo al quale rimontano gli scritti di Arcadio Carisio ed Ermogeniano, appaiono quindi di estrema importanza per la presente ricerca, dal momento che, per un verso, confermano l'interpretazione dei due passi di questi giuristi, proposta nel paragrafo precedente, come testi comprovanti l'esistenza di σύνδικοι svolgenti funzioni esclusivamente amministrative e, per altro verso, permettono di conoscere quali fossero i contenuti di tali compiti, per nulla esplicitati dai due giuristi e ricompresi da Ermogeniano, senza alcuna specificazione, nell'espressione «*defensio civitatis*».

La prassi egiziana ci rende però noto che, oltre a σύνδικοι svolgenti delle attività solamente amministrative, vi erano altri σύνδικοι aventi competenze

<sup>109</sup> Sulla ricostruzione di tale vicenda v., per tutti, Bowman, *The Town Councils* cit., 34 nt. 45 e, più recentemente, Mannino, *Ricerche* cit., 38 s.

<sup>110</sup> Così, giustamente, Mannino, *Ricerche* cit., 40.

<sup>111</sup> Sulla ricostruzione di tale vicenda v., per tutti, Mannino, *Ricerche* cit., 42 e B. Kramer, *P. Strassb. Inv. 1265 + P. Strassb. 296 «recto»: Eingabe wegen «άνδραποδοτισμός» (= «plagium») und «σύλησις» (= «furtum»)*, in *ZPE*. 69, 1987, 143 ss.

<sup>112</sup> Mannino, *Ricerche* cit., 42.

<sup>113</sup> Mannino, *Ricerche* cit., 43.

giudiziarie ed è questo il caso del P. Col. VII.175, che contiene il verbale di un processo svoltosi il 17 maggio del 339 d.C. di fronte al *σύνδικος* dell'Arsinoite, promosso da due sorelle (*Taesis* ed *Herais*, rappresentate da *Neilos*, marito della seconda, e difese dall'avvocato *Theodoros*) del villaggio di *Karanis* contro gli eredi di *Atisios* (difesi dall'avvocato *Alexandros*) ed avente ad oggetto la titolarità di alcuni fondi ed il pagamento delle imposte ad essi relative.

In realtà, tale papiro ha suscitato interesse principalmente per il fatto che le ll. 41-44 della terza colonna recano il testo greco di una costituzione di Costantino sulla *longissimi temporis praescriptio*, il che ha distratto l'attenzione dalla controversia ricordata nel documento e, per quel che qui più ci interessa, dall'attività svolta dal *σύνδικος* in esso menzionato.

Assai di recente, però, l'intero svolgimento di tale causa è stato ricostruito, in maniera assai accurata e con esiti pienamente condivisibili, dalla Bianchi<sup>114</sup> ed ancor più dalla De Simone<sup>115</sup>, le quali, passando in rassegna con grande acribia la dottrina<sup>116</sup> che ha avuto modo di occuparsi del papiro e della fattispecie giudiziaria da esso riferita, hanno chiarito non pochi dubbi ancora esistenti in ordine ai diversi aspetti e momenti di questa complessa vicenda processuale, quali gli eventi che avevano preceduto la causa, il ruolo della parte attrice e della parte convenuta, la natura e la ragione dell'azione esperita, le varie fasi del procedimento, la *calumnia actoris*, la posizione del fisco, il contenuto della sentenza e la *recitatio* e la natura dell'ora ricordata *constitutio* di Costantino.

Tra questi numerosi profili processuali, particolare attenzione è stata prestata al ruolo avuto, in tale controversia, dal *σύνδικος*, in ordine al quale non vi è alcun dubbio che egli, lungi dal potere essere identificato come *defensor civitatis*<sup>117</sup>, venne delegato dal *praefectus Aegypti* Flavio Filagro (al quale si erano rivolte le ricorrenti) a trattare e decidere la causa<sup>118</sup>.

E, invero, inequivocabili prove dell'esplicazione di una vera e propria attività giudiziaria da parte di tale *σύνδικος* sono l'esistenza di un ufficio munito di una certa organizzazione della quale facevano parte anche dei cancellieri od

<sup>114</sup> Sulla «*praescriptio*» costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 17.2, Roma 2010, 707 ss.

<sup>115</sup> P. Col. VII, 175 cit., 27 ss.

<sup>116</sup> V., in particolare, Bianchi, *Sulla «praescriptio»* cit., 713 ss., 719 ss., 722 ss. e 730 ss.

<sup>117</sup> Come invece è stato ritenuto da alcuni autori che si sono occupati del papiro in esame, tra i quali, principalmente, B. Kramer - D. Hagedorn, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, in *ZPE*. 45, 1982, 240 s. e, più recentemente, Bianchi, *Sulla «praescriptio»* cit., 716 e nt. 10 (ivi altra letteratura della medesima opinione). *Contra*, decisamente, Pergami, *Sulla istituzione* cit., 414 e ntt. 11 e 13 (ivi altra letteratura criticata) e 416 s.

<sup>118</sup> In questo senso v. anche Mannino, *Ricerche* cit., 44 s. e ntt. 73-75 (ivi ampia letteratura citata) e M. De Simone, *P. Col. VII, 175* cit., 39, 41, 46 e 51 s.

ausiliari giudiziari (tali *Elias* e *Sambas*) definiti «δημοσίοι συνδίκου», la menzione dell'atto di delega del prefetto d'Egitto, le richieste di chiarimenti rivolte agli avvocati delle due parti, l'istruzione della causa, la conduzione del dibattimento, l'interrogatorio del testimone *Germanos* in qualità di rappresentante dei contadini del villaggio e l'emanazione della sentenza (peraltro subito appellata dall'avvocato *Theodoros*).

In conclusione, dalle tre testimonianze ora ricordate e dalla lista di σύνδικοι attestati nei papiri egiziani dalla metà del III sec. d.C. fino all'età bizantina approntata dal Kramer<sup>119</sup> si evince dunque che, nella *pars Orientis* dell'impero, vi erano σύνδικοι gravati di *munera* consistenti nella realizzazione di una tutela dei *cives*, σύνδικοι titolari di funzioni cittadine amministrative, burocratiche e certificanti e, infine, σύνδικοι investiti della funzione di giudici.

6. L'esistenza, tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., di *syndici* titolari di svariate funzioni cittadine amministrative e giudiziarie, non deve però fare ritenere che, a partire da tale periodo, fosse scomparso il loro originario compito, svolto ampiamente in età classica, di rappresentanti processuali delle corporazioni e delle *civitates*, giacché in senso contrario depongono, in maniera inequivocabile, due costituzioni imperiali emanate agli inizi ed alla fine del V sec. d.C., la prima delle quali è

CTh. 16.2.42 (Imp. Honorius et Theodosius AA. *Monaxio praefecto praetorio*): *Quia inter cetera Alexandrinae legationis inutilia hoc etiam decretis scriptum est, ut reverentissimus episcopus de Alexandrina civitate aliquas ... non exire, quod quidem terrore eorum, qui parabalani nuncupantur, legationi insertum est, placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus habeant. 1. Praeterea eos, qui parabalani vocantur non plus quam quingentos esse praecipimus, ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur, eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis. 2. Quibus neque ad quodlibet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium adcedendi licentiam permitimus, nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint, aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato, sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit, et brevibus parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur. 3. Loco autem mortuorum viro spectabili praefecto Augustali subrogandi dedimus potestatem sub ea condicione, quae superius designatur.*

<sup>119</sup> Liste der «Syndikoi», «Ekdikoi» und «Defensores» in den Papyri Ägyptens, in *Miscellanea papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della «Charta Borgiana»*, Firenze 1990, 305 ss.

La *constitutio*<sup>120</sup>, emanata nel 416 d.C. da Onorio e Teodosio II, indirizzata al prefetto del pretorio Monassio e riprodotta in maniera assai più sintetica in C. 1.3.17<sup>121</sup>, dettava una minuta regolamentazione concernente la corporazione dei *parabalani* di Alessandria d'Egitto.

Nel *principium*, in cui si fa menzione dell'*occasio legis*<sup>122</sup>, gli imperatori ricordano come fossero ad essi pervenute, per il tramite del concilio municipale di Alessandria, delle proteste inerenti ad alcuni misfatti compiuti dai *parabalani* di questa città<sup>123</sup> e finalizzate a chiedere all'autorità imperiale che il vescovo di Alessandria non si allontanasse dall'urbe, dal momento che la sua presenza sarebbe stata indispensabile per mantenere tranquilli appunto i *parabalani*: gli imperatori, però, non accolsero tale richiesta (*Quia inter cetera ... insertum est*)<sup>124</sup>.

<sup>120</sup> Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 270 nt. 5; J. Gaudemet, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *Iura* 20, 1969, 145 s. e nt. 63; G. L. Falchi, *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 6, Perugia 1986, 191, 205 e 211; E. Dovere, «*Ius principale e catholica lex*» (Secolo V)<sup>2</sup>, Napoli 1999, 173 e nt. 108.

<sup>121</sup> *Placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus, cuius corpori non sunt adnexi habeant. 1. Praeterea eis, qui parabalani vocantur, neque ad quodlibet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium accedendi licentiam permittimus, nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato: sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit et brevibus parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur.* Come ben si vede, in questo testo manca quasi del tutto il *principium* della costituzione presente nel Codice Teodosiano (cioè, la parte «*Quia inter cetera Alexandrinae legationis inutilia hoc etiam decretis scribuntur est, ut reverentissimus episcopus de Alexandrina civitate aliquas .... non exire, quod quidem terrore eorum, qui parabalani nuncupantur, legationi insertum est*»), venendo così eliminato dai compilatori giustiniani ogni accenno ai motivi occasionali e contingenti che avevano determinato la statuizione imperiale. Sul punto v. L. Chiazzese, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in *Annali Palermo* 16, 1931, 200 s. e nt. 1 e G. L. Falchi, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (CTh. XVI)*, in *SDHI.* 57, 1991, 94 e 96. E, ugualmente, non sono presenti, pressoché per intero, il primo paragrafo (cioè, la parte «*non plus quam quingentos esse praecipimus, ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur, eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis*») e, del tutto, il terzo ed ultimo paragrafo.

<sup>122</sup> Sul significato della sua ricorrenza nel testo in esame v. Falchi, *La tradizione giustiniana* cit., 72.

<sup>123</sup> Sul punto v. P. Brown, *Power and Persuasion in the Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, Madison 1992, 102 e nt. 171.

<sup>124</sup> La fattispecie è ricostruita in tali termini dal De Giovanni, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, 154 e nt. 3 ed *Il libro XVI del codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985, p. 142 e nt. 3, che ade-

I *parabalani* erano dei chierici, di grado inferiore e facenti parte di una confraternita, che svolgevano il compito di infermieri accudenti gli ammalati e, in particolare, i lebbrosi<sup>125</sup> e che, ad Alessandria, erano divenuti, insieme ai monaci, i più accesi sostenitori di Cirillo<sup>126</sup>, vescovo della città dal 412 d.C., sicché, scoppiata una forte rivalità tra quest'ultimo ed il *praefectus Aegypti* Oreste<sup>127</sup>, si schierarono apertamente in favore del loro vescovo ed iniziarono così a partecipare alle riunioni del concilio municipale alessandrino, finendo però per comportarsi in maniera talmente prepotente, prevaricatrice e, addirittura, violenta<sup>128</sup>

risce, in tal modo, all'opinione del Godefroy, secondo cui nel testo del *principium* non vi sarebbe alcuna lacuna, ritenuta invece esistente dal Mommsen. Quanto poi al verbo «*nuncupare*», che compare nella frase «*qui parabalani nuncupantur*», v. P. Bianchi, *Una tradizione testuale indipendente dalla «Lex Romana Visigothorum» e la ricostruzione di Cuiacio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 15, Napoli 2005, 389 e nt. 108, secondo cui esso è impiegato in ben diciassette costituzioni del Codice Teodosiano, tra le quali quella ora in esame, non con il significato di 'pronunciare solennemente', bensì con quello di 'chiamare' o 'menzionare con un nome'.

<sup>125</sup> Di questa opinione è la dottrina dominante: E. Stein, *Geschichte des spätromischen Reiches*. I. *Vom römischen zum byzantinischen Staate (284-476 n. Chr.)*, Wien 1928, 419 s. e nt. 1 [= *Histoire du Bas-Empire*. I. *De l'État Romain à l'État Byzantin (284-476)*, Paris-Bruges 1959, (Édition française par J.-R. Palanque) 277]; De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 154; Id., *Il libro XVI* cit., 142; J. Rougé, *Aspects de la pauvreté et des remèdes aux IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> siècles*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 8, Napoli 1990, 246 s.; R. Teja, *La 'tragedia' de Efeso (431): herejía y poder en la antigüedad tardía*, Santander 1995, 25. Isolata è invece rimasta l'opinione del Philipsborn, *La compagnie d'ambulanciers «parabalani» d'Alexandrie*, in *Byzantion* 20, 1950, 186 ss., secondo cui i *parabalani* non sarebbero stati dei chierici infermieri, bensì dei membri di una corporazione professionale laica avente il compito di ricercare i malati, soprattutto lebbrosi e storpi, e di trasportarli nei lebbrosari. Ma, in senso contrario, appare decisivo il rilievo che la costituzione in esame, proprio nel *principium*, li qualifica espressamente come «*clerici*». Cfr. W. Schubart, «*Parabalani*», in *Journal of Egyptian Archaeology* 40, 1954, 97 ss.; N. Russell, *Cyril of Alexandria*, London-New York 2000, 6 e 206 nt. 21; S. E. Bond, *Criers, Impresarios, and Sextons: Disreputable Occupations in the Roma World*, Chapel Hill 2011, 181 e nt. 416; Ead., *Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade in Late Antiquity*, in *Journal of Late Antiquity* 6.1, 2013, 136 e nt. 5.

<sup>126</sup> Sui rapporti collusivi tra i *parabalani* e Cirillo v., ampiamente, J. Rougé, *Les débuts de l'épiscopat de Cyrille d'Alexandrie et le Code Théodosien*, in «*ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ*». *Hellénisme, judaïsme et christianisme à Alexandrie. Mèlanges offerts au Professeur Claude Mondésert*, Paris 1987, 344 ss.

<sup>127</sup> Sul contrasto tra Cirillo ed Oreste v. L. Duchesne, *Histoire ancienne de l'Eglise*<sup>5</sup> 3, Paris 1911, 298 ss.; O. Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt* VI, Stuttgart 1920, 75 ss.; Stein, *Geschichte* 1 cit., 418 ss. [= *Histoire* 1 cit., 276 s.]; R. Teja, *La 'tragedia' de Efeso* cit., 23 ss.

<sup>128</sup> Infatti, circa cinquecento monaci, usciti dai loro conventi, tesero un agguato ad Oreste e lo ferirono ed i *parabalani* dovettero essere molto attivi sia nella strage dei giudei compita dai cristiani più fanatici e sia nell'omicidio della filosofa pagana Ipazia, che era amica di Oreste e che ad Alessandria dirigeva una scuola neoplatonica: Philipsborn, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 154 s.; Id., *Il libro XVI* cit., 142; M. Dzielska, *Hipatia de Aleiandria*, Madrid 2004, [Traduzione di J. L. López Muñoz], 108 s. e 150 nt. 272; C. Humfress,

da indurre appunto la *legatio* alessandrina a richiedere l'intervento dell'autorità imperiale, che non tardò ad adottare, nei confronti dei *parabalani*, dei provvedimenti assai severi, tra i quali, in primo luogo, quello ricordato alla fine del *principium*, cioè il divieto di impegnarsi negli affari pubblici e di competenza del concilio municipale: «*placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus habeant*». Frase, questa, che, per quanto riferita in particolare ai *parabalani*, che vengono appunto esortati ad occuparsi unicamente del loro ministero ed a non ingerirsi quindi in altri ambiti ad esso estranei, «acquista un valore più generale e sembra voler sancire la distinzione tra le funzioni del chierico, che sono eminentemente religiose e pastorali, e quelle di coloro impegnati nel governo della città, che sono politiche e amministrative»<sup>129</sup>. E ciò, perché gli imperatori erano ben consapevoli che la funzione specifica che l'ordinamento giuridico romano attribuiva al clero, cioè quella di dare una testimonianza concreta dei valori evangelici, potesse essere talora causa di equivoci e, persino, di ostacolo ad una corretta interpretazione delle leggi dello Stato, che, se per un verso, concedeva privilegi alla Chiesa e ne rispettava l'autonomia, per altro verso, non era disponibile a rinunciare all'esercizio delle sue prerogative a tutela del bene comune e dei diritti dei singoli, venendo così ad essere collocato dalla legislazione imperiale in una posizione quasi di difesa da indebite ingerenze ecclesiastiche<sup>130</sup>.

Sempre al fine di evitare scontri e tumulti e, insieme, allo scopo di ridimensionare l'importanza assunta dai *parabalani* ad Alessandria, gli imperatori, nel primo paragrafo, dettarono poi (*Praeterea*) tutta una serie di altre disposizioni limitative del loro ruolo, quali la fissazione di un tetto massimo di cinquecento unità (*eos, qui parabalani vocantur non plus quam quingentos esse praeci-*

*Poverty and Roman law*, in *Poverty in the Roman World*, Cambridge 2009, 194. Cfr., in relazione all'uccisione di Ipazia, R. Klein, *Die Ermordung der Philosophin «Hypatia». Zum Kampf um die politische Macht in Alexandria*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 11, Napoli 1996, 521 e nt. 39 e S. Van Hoecke, «*Hypatia*» van Alexandrië, een receptiegeschiedenis, Gent 2013, 88.

<sup>129</sup> De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 155 ed *Il libro XVI* cit., 143, il quale prosegue affermando che, «dando rilevanza giuridica a questo principio, la cancelleria di Teodosio pone in rilievo un punto già chiaro nella legislazione sui chierici dei precedenti imperatori da me esaminata: il chierico ha innanzitutto il compito di propagare la fede e di esserne testimone con l'onestà della propria vita; è questa la sua funzione peculiare, con la quale egli serve pure lo Stato e il bene comune, perché, come dice Costanzo in CTh. 16.2.16, l'impero è sostenuto più dalla religione che dai *munera* e dai sevizi materiali».

<sup>130</sup> In questo senso v. i condivisibili rilevi del De Giovanni, *Ortodossia, eresia, funzione dei chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa fra Teodosio I e Teodosio II*, in *Index* 12, 1983-1984, 397 s. e 402 [ora in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 6, Perugia 1986, 68 s. e 74].

*pimus*), la selezione non tra i ricchi ma fra i poveri provenienti dai *corporati* (scelti, quindi, tra gli artigiani, i commercianti, gli schiavi affrancati ed il popolo minuto) della città di Alessandria (*ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur*)<sup>131</sup> e, ancora, la sottoposizione della nomina all'approvazione del prefetto Augustale e del prefetto del pretorio (*eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis*)<sup>132</sup>, il primo dei quali, come si legge nel terzo ed ultimo paragrafo, avrebbe avuto anche il compito di rimpiazzare i membri deceduti «*sub ea condicione, quae superius designatur*» (*Loco autem mortuorum viro spectabili praefecto Augustali subrogandi dedimus potestatem sub ea condicione, quae superius designatur*)<sup>133</sup>.

Infine, nel secondo paragrafo, gli imperatori vietarono ai *parabalani* di frequentare pubblici spettacoli, accedere alla cura municipale e ricorrere alle corti di giustizia (*Quibus neque ad quodlibet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium adcedendi licentiam permittimus*)<sup>134</sup>, che potevano essere adite solo individualmente ed unicamente per difendere un interesse personale o come rappresentanti della loro corporazione (*nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint, aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato*), e stabilirono che chiunque avesse violato qualcuna di tali disposizioni sarebbe stato radiato dai registri dei *parabalani* e colpito con una pena appropriata e, inoltre, non avrebbe potuto esercitare nuovamente la propria professione (*sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit, et brevibus parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur*)<sup>135</sup>.

<sup>131</sup> Sul significato della distinzione tra i «*divites*» ed i «*pauperes*», presente in tale frase, v. D. Grodzynski, *Pauvres et indigents, vils et plebeiens. Un étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Théodosien*, in *SDHI*. 53, 1987, 171 s. Sull'importanza della menzione del «*populus Alexandrinus*» al singolare, che compare in questa frase (*Alexandrini populi*), v. C. Busacca, «*Populi Romani vel universitatis esse creduntur*»? in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* 1, Napoli 2013, 191 s. e nt. 70.

<sup>132</sup> Sul punto v. Russell, *Cyril* cit., 9 e 208 nt. 46 e J. Harries, *Law and Empire in the Late Antiquity*, Cambridge 2004, 52 e nt. 76.

<sup>133</sup> Su tali provvedimenti v. Philipsborn, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 155; Id., *Il libro XVI* cit., 143.

<sup>134</sup> Su tali provvedimenti v. A. Palmer, *A Tale of Two Synods. The Archimandrite Barsumas at Ephesus in 449 and at Chalcedon in 451*, in *Journal of Eastern Christian Studies* 66, 2014, 47 s. e nt. 31.

<sup>135</sup> Su tali provvedimenti v. Philipsborn, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 155 s.; Id., *Il libro XVI* cit., 143. Sui termini «*definitio*» e «*sollicitudo*», che ricorrono nella frase finale del paragrafo (*sub ea definitione ... ad eandem sollicitudinem rever-*

La menzione del «*syndicus*» (*syndico ordinato*) in tale paragrafo appare dunque importante per la presente indagine, perché testimonia che, nei primi decenni del V sec. d.C., oltre a *syndici* titolari di funzioni cittadine amministrative e giudiziarie, ve ne fossero altri che continuavano a svolgere, come nei primi tre secoli dell'impero, i loro originari compiti di rappresentanti processuali delle corporazioni.

E, invero, che il contesto di questa parte della costituzione nella quale viene menzionato il «*syndicus*» fosse giudiziario è reso evidente dalle espressioni «*ad iudicium*», «*ob causas proprias*», «*iudicem adierint*», «*lite*» e «*causa*». E, a dispetto di chi ha immaginato che tale «*syndicus*» fosse un «Vertreter eines Klosters in einer konkreten Rechtssache»<sup>136</sup> oppure un «Vertreter einer beruflichen Vereinigung weltlicher Krankentransporteur»<sup>137</sup>, parimenti inequivocabile è il suo ruolo di soggetto operante come rappresentante processuale dell'intera corporazione dei *parabalani* e per una causa ad essi 'comune' (*in communi totius corporis causa syndico ordinato*) e, in tale qualità, contrapposto invece al *parabalanus* che intendesse agire in giudizio (*iudicem adierint*) *uti singulus (singuli)*, «*ob causas proprias et necessitates*» ed in qualità di attore o convenuto (*aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati*). E, stante il termine «*causa*» al singolare che ricorre in riferimento al «*syndico ordinato*» (*causa syndico ordinato*), ugualmente incontestabile è la circostanza che il «*syndicus*» ricordato dalla *constitutio* non fosse un rappresentante generale, stabile e permanente della corporazione dei *parabalani*<sup>138</sup>, bensì speciale, occasionale, temporaneo e da questa nominato, appunto di volta in volta, *ad certam causam*<sup>139</sup>.

Di *syndici* agenti come rappresentanti processuali di *universitates* si fa inoltre menzione in una lunga costituzione dell'imperatore Anastasio, emanata nel 492 d.C. ed indirizzata al *magister militum praesentalium* Giovanni<sup>140</sup>:

C. 12.35.18.2-2a (Imp. Anastasius Zeno A. *Iohanni magistro militum praesentalium*): *Ut autem omnifariam tam publicae commoditati quam fortissimis*

*tatur*), v., rispettivamente, B. Albanese, «*Definitio periculosa*». *Un singolare caso di «duplex interpretatio»*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto* 3, Padova 1970, 338 e L. De Salvo, «*Nolo munera ista*» (*Aug.*, «*Serm.*» 355, 3): *eredità e donazioni in Agostino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 9, Napoli 1993, 313 nt. 49.

<sup>136</sup> Schnorr von Carolsfeld, *Geschichte* 1 cit., 321 nt. 3.

<sup>137</sup> A. Philipsborn, *Der Begriff der Juristischen Person im römischen Recht*, in *ZSS.* 71, 1954, 63 nt. 119.

<sup>138</sup> Di questa opinione è il Waltzing, *Étude historique* 2 cit., 468 e nt. 5.

<sup>139</sup> In questo senso v. anche E. Albertario, «*Syndicus*», in *Id.*, *Studi di diritto romano* 1, Milano 1933, 128 nt. 1; De Robertis, '*Syndicus*' cit., 307 nt. 15 e 320 e nt. 89; *Id.*, *Storia delle corporazioni* 2 cit., 491 s. nt. 15 e 509 s. e nt. 89; Mannino, *Ricerche* cit., 56 nt. 104.

<sup>140</sup> Sul quale v. E. Stein, *Histoire du Bas-Empire. 2. De la disparition de l'empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, Paris-Bruges 1949, [Publié par J.-R. Palanque] 83 e nt. 1.

*prospiciatur militibus, sportularum nihilo minus exactionem merito censuimus moderandam. Et iubemus nec ipsis ad responsum nec adiutoribus eorum pro criminalibus seu civilibus causis, etsi ex publicis causis descendere vel ad publicam causam pertinere dicantur, licere aliquid plus quam unum solidum a singulis vel nolentibus vel spontanea voluntate offerentibus suscipere militibus, ita ut, si universitas numeri seu principiorum monenda sit, duplicata quantitate tantummodo sportulas accipiant: in his etenim causis nec plures quam duos primates, quorum nomina semel ac primum gestis intervenientibus fuerint publicata, patimur conveniri, syndico videlicet, prout consuetudo deposcit legibusque cautum est, ordinando. Hoc quoque adiecto, ut pro omnibus quibuslibet expensis ingressus in iudicio duciano faciendi unum tantum solidum nihilque amplius milites vel syndici litigantes dependere compellantur ...*

I numerosi paragrafi nei quali è divisa tale *constitutio*<sup>141</sup>, stabilente in generale che i reparti dei *milites praesentales per Orientem* non fossero soggetti alla giurisdizione del *magister per Orientem* bensì a quella dei *magistri militum praesentalium* e dei *duces* (rispettivamente d'appello e di primo grado)<sup>142</sup>, sono

<sup>141</sup> Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, F. De Martino, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova 1937, 140 e nt. 5; A. Cenderelli, *Il «remedium» menzionato in Cons. 5, 6 e gli effetti della «pluris petitio» in danno di minori*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso 2*, Torino 1968, 390 e nt. 7; C. Capizzi, *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969, 142 s.; P. E. Pieler, v. «Gerichtsbarkheit», in *Reallexicon für Antike und Christentum IX*, Stuttgart 1978, 456; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 386 e nt. 201; M. Kaser - K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996, 558 e nt. 44; W. Litewski, *Zwischenbescheide im römischen Prozeß*, in *RIDA*. 44, 1997, 161 e nt. 29, 164 e nt. 51, 169 s. e ntt. 75 e 77-78, 174 s. e ntt. 102 e 106, 179 e nt. 125, 196 s. e ntt. 193 e 195 e 248 s. e ntt. 416 e 421; F. Arcaria, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*. 63, 1997, 337 e nt. 169; E. Franciosi, *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Milano 1998, 37 nt. 41; A. D. Lee, *War in Late Antiquity. A Social History*, Oxford 2007, 62 s.; S. Barbati, *Sugli elenchi degli organi giudiziari in età giustiniana*, in *Jus* 57, 2010, 50 e nt. 39; Id., *Giudici delegati e giudici locali nel diritto giustiniano*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 502 e ntt. 98-99.

<sup>142</sup> A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio 1*, Milano 1967, 38 nt. 87; De Martino, *Storia*<sup>2</sup> V cit., 491; R. Soraci, *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana 11*, Napoli 1996, 240 s. e nt. 92 (ivi ampia letteratura citata); A. S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, 349 ss. *Contra* F. Gorla, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (Secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, 286 e nt. 89, secondo cui Anastasio avrebbe sancito che fossero il *magister militum praesentalium*, il *magister per Orientem* ed i *duces* ad essi sottoposti i giudici dei propri soldati. Cfr. T. Mommsen, *Das römische Militärwesen seit Diocletian*, in *Hermes* 24, 1889, 265 e nt. 2 e R. Grosse, *Römische Militärgeschichte von «Gallienus» bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung*, New York 1975, 161 e nt. 4. Più in generale sui rapporti tra la giurisdizione dei *magistri militum* e dei *duces* v. F. C. von Savigny, *Geschichte des Römischen Rechts in Mittelalter 1*, Heidelberg 1815, 74 ss.

stati oggetto di una recente ed approfondita analisi da parte dell'Agudo Ruiz, che, in due diversi articoli<sup>143</sup>, ha messo in luce i diversi ed importanti aspetti del complesso provvedimento di Anastasio, del quale viene qui in considerazione solamente quella parte nella quale si fa menzione del «*syndicus*».

L'imperatore dettò una disciplina favorevole ai soldati che erano tenuti a pagare le *sportulae* nei processi celebrati davanti ai tribunali militari (*Ut autem ... censuimus moderandam*)<sup>144</sup>, limitandole, sia per i giudizi civili e sia per quelli penali, ad 1 solido nel caso di cause riguardanti i singoli *militēs* (*Et iubemus ... suscipere militibus*) ed a 2 solidi nel caso di controversie concernenti l'«*universitas numeri seu principiorum*» (*ita ut, si universitas numeri ... sportulas accipiant*)<sup>145</sup>, per le quali si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un *syndicus* (*in his etenim causis ... syndico ... ordinando*). Nel caso poi di processi svolgentisi davanti al tribunale del *dux* (*in iudicio duciano*)<sup>146</sup>, le somme dovute per la loro apertura sarebbero state pari ad 1 solido, sia per i *militēs* (nelle cause singole) e sia per i *syndici* (nelle cause dell'*universitas*) (*Hoc quoque adiecto ... militēs vel syndici litigantes dependere compellantur*)<sup>147</sup>.

La doppia menzione del «*syndicus*» (*syndico ordinando* e *syndici litigantes*)

<sup>143</sup> *Nota sobre la jurisdicción militar en C. J. 12. 35. 18*, in *Revista General de Derecho Romano* 12, 2009, 8 ss. (ampia letteratura citata nella nt. 18) e *Las costas procesales en la legislación de Anastasio*, in *Revista General de Derecho Romano* 14, 2010, 1 ss. (ampia letteratura citata nella nt. 2).

<sup>144</sup> Sulle *sportulae* processuali regolate dalla costituzione v. G. Chioyenda, *La condanna nelle spese giudiziali*<sup>2</sup>, Roma 1935, 9 e nt. 2 e 11 e nt. 4; J. Karayannopoulos, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München 1958, 174 e nt. 54; H. C. Teitler, «*Notarii*» and «*Exceptores*». *An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Principate to c. 450 A.D.)*, Amsterdam 1985, 79; Agudo Ruiz, *Nota cit.*, 10 s.; Id., *Las costas procesales cit.*, 2 s.

<sup>145</sup> Sul significato dell'espressione «*universitas numeri seu principiorum*» v., ampiamente, Schnorr von Carolsfeld, *Geschichte* 1 cit., 81, secondo cui «'Numerus' bedeutet eine Abteilung von Soldaten, universitas numeri kann nun die Gesamtheit der zur Abteilung gehörenden Soldaten bezeichnen oder die Abteilung als solche. Wie dies hier zu erklären ist, kann erst später dargelegt werden. Für uns ist in diesem Zusammenhang zunächst nur die Tatsache von Wichtigkeit, daß auch an dieser Stelle 'universitas' nicht in einem Sinne gebraucht ist, der juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts bezeichnet. Denn durch den beigetzten Genitiv numeri erscheint universitas auch hier nicht in dieser allgemeinen Bedeutung; verwendet ist das Wort an unserer Stelle allerdings in einem Sinne, der eine Ganzheit oder jedenfalls etwas Konkretes, nicht eine bestimmte Art von juristischem Einheitsbegriff. Das gleiche gilt auch von der universitas principiorum».

<sup>146</sup> Su tale espressione, che ricorre una seconda volta nella parte finale (nel testo non riportata) del paragrafo 2a della costituzione (*qui ducianum observant iudicium*), v. R. Maggiore, v. «*Giurisdizione penale militare*», in *ED*. 19, Milano 1970, 405 e nt. 3 e V. Giuffrè, *Lecture e ricerche sulla 'res militaris'* 2, Napoli 1996, 333 e nt. 148.

<sup>147</sup> Sulle motivazioni che stavano alla base della diversa regolamentazione di questi tre casi v. Agudo Ruiz, *Nota cit.*, 10 s. e *Las costas procesales cit.*, 2 s.

nella costituzione di Anastasio testimonia allora che, al pari di quanto più sopra evidenziato a proposito della *constitutio* di Onorio e Teodosio II degli inizi del V sec. d.C., anche alla fine di tale secolo vi fossero dei *syndici* che continuavano a svolgere, come nel Principato, i loro originari compiti di rappresentanti processuali delle *universitates*. Ciò che, in effetti, appare indubitabile sulla scorta del sicuro contesto giudiziario nel quale viene ricordato il *syndicus*, inequivocabilmente evidenziato sia dal ripetuto riferimento alle *sportulae* processuali (*sportularum ... exactionem ... sportulas accipiant ... expensis*), sia dalle espressioni «*pro criminalibus seu civilibus causis*» ed «*ingressus in iudicio duciano*»<sup>148</sup> e sia, soprattutto, dalla frase «*in his etenim causis ... syndico ... ordinando*» e dalla qualifica dei «*syndici*» come soggetti «*litigantes*».

E sono proprio alcune di queste espressioni che consentono di mettere in luce alcuni aspetti della rappresentanza processuale del *syndicus* fino ad oggi del tutto trascurati dalla dottrina che avuto modo di occuparsi del ruolo e delle funzioni di tale importante ufficio.

In primo luogo, può infatti evidenziarsi che, a differenza di tutte le testimonianze giuridiche di epoca classica (D. 3.4.1.1-2; 3.4.6.1; 43.24.5.10) e postclassica (CTh. 16.2.42.2) prima esaminate che discorrono di una rappresentanza dei *syndici* solamente per i processi civili, nella costituzione di Anastasio la loro attività è invece comprensiva anche di quelli criminali: «*pro criminalibus seu civilibus causis ... in his etenim causis ... syndico ... ordinando*».

In secondo luogo, va poi evidenziato come uno degli obblighi imposti ad *syndicus* fosse quello di pagare personalmente le spese del giudizio nel quale fungevano da rappresentanti dell'*universitas numeri seu principiorum*, che, quindi, non gravavano in prima battuta sull'ente rappresentato (al quale si sarebbe successivamente rivolto il *syndicus*, forte del mandato ricevuto, per il loro rimborso)<sup>149</sup>,

<sup>148</sup> Su tale espressione v. M. Pavese, «*Ante litis ingressum*», in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*. I. Saggi, Santarcangelo di Romagna 2015, 227, il quale sottolinea come, nell'ambito della progressiva formalizzazione dei procedimenti cognitori alla quale si assiste tra Principato e Dominato, è dato osservare il rilievo attribuito, anche sotto il profilo terminologico, al momento iniziale della causa, variamente indicato nelle fonti con le locuzioni «*exordium*», «*primordium*», «*principium*», «*initium*» e «*ingressus litis*» e, come nel nostro caso, «*ingressus in iudicio*», correlate alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nelle sue varie configurazioni.

<sup>149</sup> In proposito il De Robertis, «*Syndicus*» cit., 316 nt. 68 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 504 nt. 68, chiarisce opportunamente che «il trascinare o no un comune o un collegio in una lite costituiva infatti sempre un atto importante un impegno economico, che poteva anche essere rilevante, oltre che per le conseguenze di una eventuale soccombenza, per la incidenza delle spese di giudizio, in quest'epoca tutt'altro che irrilevanti. E a riguardo va rilevato ancora come nell'ultima età le difese potessero assumere anche tali proporzioni da dar luogo a giudizi autonomi per l'accertamento o il pagamento».

ciò che, invero, sembra doversi desumere dalla frase «*pro omnibus quibuslibet expensis ingressus in iudicio duciano faciendi unum tantum solidum nihilque amplius milites vel syndici litigantes dependere compellantur*», nella quale si afferma che ad essere tenuti a pagare (*dependere compellantur*) le «*expensae*» erano immediatamente i «*milites*» (cioè, i soldati nelle cause singole) ed i «*syndici*» (nelle cause dell'*universitas*).

Infine, particolare attenzione deve essere prestata alla frase «*in his etenim causis ... syndico videlicet, prout consuetudo deposcit legibusque cautum est, ordinando*», che appare importante, per un verso, perché riafferma il principio che le *universitates* potessero stare in giudizio unicamente per mezzo di *syndici* (*syndico ordinando*): necessità, questa, che, come ben traspare dall'avverbio «*videlicet*», sembra in effetti essere 'evidente' e 'naturale'. E, per altro verso, ma in stretta correlazione concettuale e sintattica a tale avverbio (*videlicet, prout*), dal momento che specifica come siffatta necessità trovasse il suo fondamento normativo nella «*consuetudo*» (*consuetudo deposcit*) e nelle «*leges*» (*legibusque cautum est*)<sup>150</sup>, sicché, a mio avviso, mentre con la menzione della prima fonte Anastasio faceva riferimento alla «*locorum consuetudo*» di cui discorreva Paolo nel più sopra esaminato D. 3.4.6.1 ed in espresso riferimento appunto ai *syndici* (*Sed hodie haec omnia per syndicos solent secundum locorum consuetudinem explicari*), con il richiamo alle *leges* egli alludeva alle costituzioni imperiali di epoca postclassica e, tra queste, la già esaminata CTh. 16.2.42.2 di Onorio e Teodosio II, con la quale il collegamento sembra provato dall'utilizzo, da parte di entrambe le *constitutiones*, del verbo «*ordinare*» per indicare la nomina del *syndicus*, e cioè «*syndico ordinato*» in CTh. 16.2.42.2 e «*syndico ordinando*» in C. 12.35.18.2.

7. I *syndici* sono infine menzionati in una lunga costituzione di Giustiniano emanata nel 539 d.C. e diretta a Giovanni di Cappadocia, prefetto del pretorio d'Oriente<sup>151</sup>:

Nov. 80.2 (Imperator Iustinianus Augustus Iohanni gloriosissimo praefecto sacro praetorio iterum, ex consule ordinario et patricio): *Quodsi qui coloni ad dominos pertineant atque iis supplicaturi ad hanc regiam urbem advenerint, efficiat ut domini citius negotia propter quae advenerunt dirimant, eosque ubi ius suum obtinuerint statim dimittat. Sin vero advenerint forte litigaturi cum dominis et adversus eos causas agant, si quidem multi sunt, plerosque eorum confestim in*

<sup>150</sup> Sul significato della frase «*prout consuetudo deposcit legibusque cautum est*» v. M. Kaser, «*Mores maiorum*» und *Gewohnheitsrecht*, in ZSS. 59, 1939, 77 e B. Schmiedel, «*Consuetudo*» im *klassischen und nachklassischen römischen Recht*, Graz-Köln 1966, 80.

<sup>151</sup> La Rodríguez López, *Urbanismo y Derecho en el Imperio de Justiniano (527-565 d.C.)*, Madrid 2012, 100, ritiene erroneamente che si tratta di «una constitución dirigida al Cuestor».

*provinciam dimittat duobus aut tribus relictis, qui ad syndicorum modum litem exerceant. Pariterque ipse immineat ei qui litem examinat atque efficiat ut quam celerrime causas decidat, ne per longius temporis spatium detineantur, praesertim coloni, quorum et in hac urbe praesentia superflua sit et otium ab agricultura damnum tam ipsis quam dominis afferat.*

La novella<sup>152</sup>, che dispone l'istituzione del *quaesitor*, cioè di un questore urbano avente funzioni diverse rispetto al *quaesitor sacri palatii*<sup>153</sup>, è stata oggetto di ampia ed accurata analisi da parte dell'Arias Ramos<sup>154</sup>, della Franciosi<sup>155</sup>, della Ortuño Pérez<sup>156</sup> e della Rodríguez López<sup>157</sup>, che, da un lato, hanno evidenziato le motivazioni che stavano alla base della creazione della nuova carica e gli scopi che tramite essa l'imperatore intendeva raggiungere<sup>158</sup> e, dall'altro lato,

<sup>152</sup> Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, J. E. Spruit, *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA*. 24, 1977, 390 s. e nt. 7 e H. Jones, «Justiniani Novellae» ou l'autoportrait d'un législateur, in *RIDA*. 35, 1988, 167 e nt. 81, 169 e nt. 90 e 172 e nt. 107.

<sup>153</sup> Sulla diversità dei due funzionari e dei loro compiti v. J. B. Bury, *The Imperial Administrative System in the Ninth Century*, New York 1911, 73 s. e R. Guiland, *Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le questeur: ὁ κοιαίστωρ*, «quaesitor», in *Byzantion* 41, 1971, 78.

<sup>154</sup> *Un curioso cargo de la burocracia bizantina: el «quaesitor»*, in *Revista de Estudios Políticos* 62, 1952, 116 ss.

<sup>155</sup> *Riforme istituzionali cit.*, 103 ss.

<sup>156</sup> *Las reformas procesales adoptadas por Justiniano, como medidas de control de la migración*, in *Estudios jurídicos «in memoriam» del Profesor Alfredo Calonge 2*, Salamanca 2002, 753 ss.

<sup>157</sup> *Políticas migratorias en Constantinopla (s. IV- s. VI d.C.)*, in *RIDA*. 54, 2007, 450 ss. e «*Status corporum*». *Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 19, Roma 2013, 193 ss.

<sup>158</sup> Sui precedenti storici e la data di istituzione del *quaesitor*, sulla sua nomina ed i requisiti personali e professionali richiesti, sull'organizzazione del suo *officium*, sulle sue funzioni di polizia, amministrative e giudiziarie (civili e penali) e sulla sua sopravvivenza nell'età bizantina v., inoltre, K. E. Zachariä von Lingenthal, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*<sup>3</sup>, Berlin 1892, 367 ss.; L. Bréhier, *Les institutions de l'empire byzantin*, Paris 1949, 158; Stein, *Histoire* 2 cit., 455 s. e nt. 1; J. B. Bury, *History of the Later Roman Empire from the death of Theodosius» I to the death of Justinian 2*, New York 1958, 337 e ntt. 1-2; A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey* 1, Oxford 1964, 280, 2, Oxford 1964, 692 e 3, Oxford 1964, 55 nt. 26 e 214 nt. 11; U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965, 106 nt. 105; A. Vogt, *Basile I<sup>er</sup> empereur de Byzance (867-886) et la civilisation byzantine à la fin du IX<sup>e</sup> siècle*, New York 1972, 145 ss.; Pieler, v. «*Gerichtsbarkeit*» cit., 422 s.; R. Bonini, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. «Nov. Iustiniani» 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*<sup>2</sup>, Bologna 1980, 16 nt. 4; J. Caimi, «*Ioannis Lydi de magistratibus*» III 70. *Note esegetiche e spunti in tema di fiscalità e legislazione protobizantina*, in *Rivista di studi bizantini e slavi* 1, 1981, 351 ss.; Id., *Burocrazia e diritto nel «De magistratibus» di Giovanni Lido*, Milano 1984, 237 s. e nt. 118 e 240; G. Lanata, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, Napoli 1984, 138; G. Purpura, v.

hanno bene messo in luce le finalità generali della novella. E, cioè, sotto il profilo dell'ordine pubblico, l'individuazione e la conseguente adozione di rimedi per raggiungere la pulizia demografica della capitale e darle un ordinato sistema di vita sociale con la sistemazione dei vari strati della sua popolazione<sup>159</sup>, risolvendo i problemi del controllo dei flussi migratori (a carattere temporaneo o permanente e compresi i religiosi)<sup>160</sup> ed impedendo il fenomeno dell'urbanesimo selvaggio<sup>161</sup>, e, sotto l'aspetto economico (in particolare quello agrario), la lotta

«Polizia (Diritto romano)», in *ED.* 34, 1985, 109 ss.; P. Garbarino, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli 1992, 29 nt. 52; Goria, *La giustizia* cit., 263 s. e nt. 10 e 316; Id., *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli «Anecdota» di Procopio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 11, Napoli 1996, 570 nt. 27 e 574 e nt. 42; S. Puliatti, «*Officium iudicis*» e certezza del diritto in età giustiniana, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del Convegno di Modena, 21-22 maggio 1998*, Milano 2000, 107 ss.; C. Masi Doria, «*Quaesitor urnam movet*». Un'immagine della procedura «per quaestionem» in «*Verg. Aen.*» 6.432, in Ead., «*Quaesitor urnam movet*» e altri studi sul diritto penale romano con due «*Anecdota*»<sup>2</sup>, Napoli 2007, 5 s. e nt. 5; F. Goria, *Le Novelle giustiniane e l'«Eisagoge»*, in «*Novellae constitutiones*». L'ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano e Savigny. *Atti del Convegno Internazionale di Teramo, 30-31 ottobre 2009*, Napoli 2011, 82 e nt. 24; S. Puliatti, *Le riforme costituzionali dal tardo impero all'età bizantina*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 31 e 46 e nt. 108; Id., *L'organizzazione della giustizia dal V al IX secolo*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 415 s. e 429 s.

<sup>159</sup> Si trattava, in particolare, di diseredati di ogni sesso, età, origine e condizione; contadini; immigrati; malati; disabili; schiavi fuggitivi; persone senza tetto e senza lavoro; vecchi; indigenti; mendicanti; vagabondi: E. Patlagean, *Sur la limitation de la fécondité dans la haute époque byzantine*, in *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations* 6, 1969, 1361 e nt. 5; Ead., *Povertà ed emarginazione a Bisanzio (IV - VII secolo)*, Roma-Bari 1986, [Traduzione di G. Barone] 49, 124, 302 nt. 86 e 312 nt. 209; G. Lanata, *Figure dell'altro nella legislazione giustiniana*, in Ead., *Società e diritto nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino 1994, 60 s.; L. Cracco Ruggini, *Spazi urbani clientelari e caritativi*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde (Rome, 25 mars 1994)*, Roma 1997, 187 s.; V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 81 e nt. 128; M. Casella, «*Ἡ εἰς τοὺς πτωχοὺς ἐπιχορία*» («*Lib., Or.*» XLVI, 21). *Rapporto tra legislazione imperiale e decreti municipali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 15, Napoli 2005, 164 s. e nt. 89; C. Corbo, «*Paupertas*». *La legislazione tardoantica*, Napoli 2006, 200 s. nt. 71; Ead., *In tema di «mendicitas»: due testimonianze* («*CTh.*» 14, 18, 1; «*Nov. Iust.*» 80,4-5), in *KOINΩΝΙΑ* 34, 2010, 104 ss. [ora in *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno. Atti del XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A. dedicati alla memoria di Francesco Salerno*, Roma 2012, 472 ss.].

<sup>160</sup> Sul punto v. anche S. Puliatti, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II. 2. Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991, 148 nt. 114.

<sup>161</sup> Sul punto v. B. Biondi, *Città tentacolari*, in *Jus* 3, 1952, 422 s., secondo cui «verso la metà del VI sec. Bisanzio con il suo milione di abitanti doveva apparire veramente una città tentaco-

contro il crescente e massiccio fenomeno dell'abbandono della terra<sup>162</sup> e la ricerca di soluzioni soddisfacenti volte ad evitare il depauperamento delle risorse.

Nel secondo paragrafo<sup>163</sup>, che qui più ci interessa dal momento che menziona i «*syndici*», l'imperatore ordina al *quaesitor* di aiutare i *coloni* che si erano recati a Costantinopoli a dirimere nel più breve tempo possibile le controversie per le quali erano stati delegati dai loro *domini* (*Quodsi qui coloni ... dirimant*)<sup>164</sup>,

lare, del tipo delle moderne metropoli. La nuova Roma ... era diventata una metropoli fastosa ed opulenta, in cui affluiva gente da ogni parte e per svariati scopi non sempre leciti, attirata dalla ricchezza e magnificenza della città, la quale era un immenso emporio, in cui fiorivano i traffici di ogni genere ... Abbagliati da tanta ricchezza, i provinciali erano attratti verso la capitale, come le farfalline dalla luce. Giustiniano lamenta tale fenomeno e non si nasconde i pericoli di esso. Nella Nov. 80 ... viene creata una magistratura apposita, un nuovo *cingulum*, un Alto Commissariato diremmo noi, il *quaesitor* (*quaesitor* secondo l'Authenticum) ... La nuova magistratura ha appunto la funzione di arginare l'urbanesimo ... la convivenza sociale, a misura che diventa sempre più progredita, impone svariate limitazioni ed ogni nuova legge importa strappo di un lembo di libertà individuale; allora non erano nate quelle Dichiarazioni o Carte costituzionali, a cui è abituata la nostra mentalità, che pongono limiti precisi alla onnipotenza legislativa: a quel tempo l'unica barriera, insuperabile non per volontà racchiusa in una carta ma per un principio superiore ed intimamente sentito, era costituita dalla legge di Cristo e dei *canones* della Chiesa, che il legislatore ripetutamente si propone di seguire con piena ed assoluta fedeltà; orbene, tra questi precetti l'antico legislatore non trovava alcun limite circa la libertà di risiedere in un posto anziché in un altro, molto più quando erano in giuoco ragioni morali e di salvezza dei sudditi».

<sup>162</sup> In proposito v. M. Bianchini, *La lunga fortuna di una «lex» di Graziano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 5, Perugia 1983, 297, secondo cui «Giustiniano intende con rigore e severità punire chiunque indebitamente si sottragga alla propria condizione e al proprio lavoro soprattutto nelle campagne ma provvedendo, al contempo, a rimuovere – almeno in parte – talune cause del fenomeno (limiti agli abusi dei funzionari, abbreviazione dei tempi per lo svolgimento di processi, interventi a favore di alcune categorie come i contadini). A questo scopo vengono affidati al nuovo funzionario adeguati poteri e precise istruzioni che consentano appunto di restituire ai rispettivi *domini* e alle loro terre le braccia perdute, conservando quanto più possibile immutata la distribuzione della forza-lavoro impiegata in agricoltura nelle varie province dell'impero, per i suoi evidenti, stretti collegamenti con un regolare, consistente gettito di tributo fondiario». Sulla desertificazione delle campagne, l'abbandono dell'agricoltura e la fuga verso la città di Costantinopoli v. anche M. Kaplan, *Les hommes et la terre à Byzance du VI<sup>e</sup> au XI<sup>e</sup> siècle. Propriété et exploitation du sol*, Paris 1992, 377 s. e nt. 20 e Neri, *I marginali* cit., 205, il quale ritiene che il proliferare della prostituzione a Costantinopoli fosse certamente un aspetto dell'imponente e disordinato inurbamento verso la capitale orientale ben descritto da Giustiniano appunto nella novella in esame.

<sup>163</sup> Sul quale v. Biondi, *Città tentacolari* cit., 424; Arias Ramos, *Un curioso cargo* cit., 122 s.; De Robertis, 'Syndicus' cit., 315 e ntt. 59-60 e 320 e nt. 90; Id., *Storia delle corporazioni* 2 cit., 502 s. e ntt. 59-60 e 510 e nt. 90; Franciosi, *Riforme istituzionali* cit., 121 s.; Ortuño Pérez, *Las reformas procesales* cit., 756 ss.; Rodríguez López, *Políticas migratorias* cit., 453 s.

<sup>164</sup> Su questa parte del testo v. K. E. Zachariä von Lingenthal, *Zur Geschichte des römischen Grundeigentums*, in *ZSS.* 9, 1888, 280 e nt. 6 e 283 e, più recentemente, A. J. B. Sirks, *Reconsidering the Roman Colonate*, in *ZSS.* 110, 1993, 365 e nt. 122. Secondo l'Arias Ramos, *Un curioso*

ottenendo il riconoscimento dei loro diritti (*eosque ... statim dimittat*)<sup>165</sup>, affinché potessero ritornare alle loro terre ed evitare così di trascurare l'agricoltura e di arrecare danno a sé stessi ed ai loro proprietari (*Pariterque ipse immineat ... dominis afferat*).

E, in questo contesto giudiziario condizionato dal pressante invito dell'autorità imperiale al *quaesitor* di fare in modo che fossero sollecitamente risolte le controversie nelle quali erano implicati i *coloni* affinché non vi fosse una «protrazione ingiustificata dei processi dipendenti da inerzia *agendi*»<sup>166</sup> e l'economia agraria non subisse danni dall'assenza temporanea di manodopera<sup>167</sup>, Giustiniano specifica che tale direttiva di politica economico-giudiziaria valeva anche laddove i *coloni* agissero contro i padroni (*Sin vero ... adversus eos causas agent*), nel qual caso, ove i *coloni* litiganti fossero una moltitudine (*si quidem multi sunt*), il *quaesitor* avrebbe dovuto rimandarli immediatamente in provincia (*plerosque eorum confestim in provinciam dimittat*), ad eccezione di due o tre di loro (*duobus aut tribus relictis*), «*qui ad syndicorum modum litem exerçant*».

La parte centrale del paragrafo appare dunque importante perché ci rende noto che, laddove i *coloni* che intentassero delle cause contro i loro proprietari fossero molti, si rendeva necessario nominare, al loro interno, due o tre rappresentanti che facessero valere le ragioni di tutti, alla maniera dei *syndici*.

Appare allora evidente che, facendo riferimento al caso nel quale i *coloni* fossero «*multi*», la novella faceva sì riferimento ad una collettività concreta, appunto i *coloni* che agissero in giudizio (*litem exerçant*)<sup>168</sup> congiuntamente, ma non ad un ente, quale un *corpus* od una *universitas*, sicché si comprende bene perché, a differenza di quest'ultima ipotesi necessitante l'*ordinatio* di uno o più *syndici*, nella fattispecie dei *coloni* fosse invece indispensabile la nomina di due

*cargo* cit., 122, «el contingente de litigantes que aflúa a Constantinopla debió de ser de importancia. Entre ellos se encontrarían frecuentemente los *agricolae*, es decir, los cultivadores. En la oposición de los *agricolae* a los *possessores* (dueños en acepción muy general en las fuentes del Bajo Imperio), la constitución de Justiniano parece querer abarcar las diferentes situaciones jurídicas en las que podían estar ligados unos a otros – arrendamiento, enfiteusis, precario, colonato – y es indudable que, dada esta diversidad, las cuestiones entre ellos serían frecuentes. Porque incluso los *coloni* – *adscripticii*, *tributarii*, *inquilini*, *originarii*, *centiti*, *centibus adscripti* y *centibus obnoxii*, que con todas estas denominaciones aparecen designados en las fuentes – sujetos a la tierra, no obstante su condición jurídica cercana a la de los esclavos, podían ser partes en pleitos, como expresamente reconocen numerosas disposiciones imperiales».

<sup>165</sup> Sul significato della frase «*ius suum obtinuerint*» v. F. Sitzia, «*Δίκαιο*» – «*Ius*» nelle *Novelle giustiniane*, in *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, Torino 2003, 22 s.

<sup>166</sup> Puliatti, *L'organizzazione della giustizia* cit., 411.

<sup>167</sup> Sul punto v. S. Puliatti, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II. I. Problemi di diritto pubblico*, Milano 1984, 173 e nt. 21.

<sup>168</sup> Il Purpura, v. «*Polizia*» cit., p. 110, intende tale inciso come «prosecuzione delle liti».

o tre di loro con il compito di rappresentare processualmente l'intera moltitudine, a difesa della quale essi avrebbero dovuto però operare «*ad syndicorum modum*», cioè alla stregua dei *syndici*.

E, a riprova di ciò, può essere richiamata, a mio avviso, la costituzione di Anastasio del 492 d.C. prima esaminata, nel cui secondo paragrafo, a proposito delle *sportulae* che i soldati erano tenuti a pagare nei processi celebrati davanti ai tribunali militari ed in specifico riferimento a controversie concernenti l'«*universitas numeri seu principiorum*», per le quali si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un *syndicus*, l'imperatore chiariva che «*nec plures quam duos primates, quorum nomina semel ac primum gestis intervenientibus fuerint publicata, patimur conveniri*». Infatti, in questo caso, il *syndicus* era il rappresentante processuale dell'«*universitas numeri seu principiorum*» ed i «*primates*», nel numero non superiore a due (*nec plures quam duos*), erano invece le persone nel cui nome si agiva, cioè i rappresentanti sostanziali dell'*universitas*, ciò che è reso evidente dal fatto che i loro «*nomina*» dovevano essere inseriti (*fuerint publicata*), una sola volta e da principio (*semel ac primum*), «*gestis intervenientibus*».

Nella fattispecie oggetto della novella giustiniana, la costituzione di un ristretto gruppo di rappresentanti processuali di una pluralità di *coloni* avente il compito di seguire lo svolgimento di tutti giudizi da questi instaurati contro i *domini* non configura, ovviamente, una rappresentanza stabile e permanente. E, tuttavia, non può passare sotto silenzio la circostanza che, stanti la natura e, soprattutto, la portata numerica assai rilevante della comunità, sia pure non organizzata, dei *coloni*, non è soltanto la scelta del rappresentante processuale entro la cerchia dei soggetti che ne fanno parte ad essere «improntata agli stessi criteri che presiedono alla nomina dei rappresentanti processuali delle comunità organizzate»<sup>169</sup>, cioè dei *syndici*, ma è lo stesso *modus operandi* processuale di questi ultimi (*ad syndicorum modum*) che viene ad essere richiamato come modello operativo valevole anche per i due o tre rappresentanti dei *coloni* investiti di mandato *ad certum negotium* (*litem exerceant*), sicché, in definitiva, il *syndicus* menzionato nella novella «non viene in considerazione che per definire le attribuzioni di chi – ma siamo in questo caso fuori dalla sfera delle *universitates* – si fosse trovato a rappresentare in giudizio una comunità 'non organizzata'»<sup>170</sup>.

<sup>169</sup> Franciosi, *Riforme istituzionali* cit., p. 122.

<sup>170</sup> De Robertis, 'Syndicus' cit., 315 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 502 s. La condivisibile affermazione di tale autore è fraintesa dalla Franciosi, *Riforme istituzionali* cit., 123 nt. 23, secondo cui il De Robertis «utilizza Nov. 80.2 quale testimonianza che nella legislazione novellare, fuori della sfera delle *universitates*, il *syndicus* rappresenta in giudizio comunità non organizzate, in particolare quale prova delle attribuzioni di rappresentanza nella persona dei delegati di un complesso di *coloni*».

8. Tirando le fila del discorso condotto nelle pagine precedenti in ordine al ruolo e dalle funzioni del *syndicus*, può evidenziarsi che le fonti di epoca tardoclassica sembrano configurare tale carica, all'interno di un contesto burocratico amministrativo-giudiziario per molti aspetti diverso da quello dei primi tre secoli dell'impero, in modo completamente divergente rispetto ai caratteri che avevano connotato tale *officium* in epoca classica.

Infatti, mentre da tre frammenti di Gaio (D. 3.4.1.1-2), Paolo (D. 3.4.6.1) ed Ulpiano (D. 43.24.5.10) si evince con sicurezza che i *syndici* fossero dei rappresentanti processuali stabili delle *civitates*, da due testi di Arcadio Carisio (D. 50.4.18.13) ed Ermogeniano (D. 50.4.1.2), che, secondo la dottrina dominante, proverebbero la continuità di esercizio (verosimilmente, come in passato, non occasionale) delle funzioni di rappresentanza processuale delle città da parte dei *syndici* anche a cavallo tra il III ed il IV sec. d.C., sembrerebbe invece ricavarsi che ai *syndici* fossero attribuiti dei compiti esclusivamente amministrativi nell'ambito della *defensio* delle *civitates*, che, sebbene per nulla esplicitati dai due giuristi, ci sono noti attraverso alcuni papiri egiziani. Così, P. Oxy. 2407 (risalente al tardo III sec. d.C.) comprova l'esistenza di *σύνδικοι* svolgenti non solo un'attività di collegamento di tipo amministrativo a prevalente carattere certificante tra il *praefectus Aegypti* e la comunità dei cittadini, ma anche dei compiti in materia fiscale e burocratica, partecipando inoltre all'organizzazione amministrativa della città attraverso la sistemazione della composizione delle tribù e la distribuzione delle liturgie. E, ancora, P. Strassb. 296 (del 326 d.C.) attesta che i *σύνδικοι* costituivano un ufficio intermedio preposto allo svolgimento di un'attività di tutela del cittadino e, in particolare, alla trasmissione degli atti di denuncia dei *cives* al *praeses*, fungendo quindi da tramite tra il *civis* e le magistrature romane alle quali quest'ultimo si rivolgeva per ottenere giustizia.

Il *syndicus* sarebbe stato allora un funzionario locale della *civitas* svolgente delle funzioni amministrative nell'interesse della città, nel quale non può però ravvisarsi il *defensor civitatis* di epoca più tarda, dovendosi invece pensare ad un organo preesistente preposto a funzioni simili a quelle che vennero in seguito riconosciute appunto al *defensor civitatis* dalla prima legislazione imperiale d'Oriente.

Tali conclusioni non devono però essere interpretate nel senso che i *syndici* si fossero trasformati, da rappresentanti processuali delle corporazioni, dei *collegia* e dei *municipia* quali erano certamente nell'età classica, in funzionari amministrativi operanti in età tardoclassica nell'interesse ed a tutela delle *civitates*, ma devono essere intese, più semplicemente, come indice del fatto che il *syndicus* menzionato nelle fonti giuridiche romane non fosse necessariamente e sempre, come si ritiene comunemente in dottrina, un soggetto al quale era attribuita la rappresentanza processuale delle *universitates*.

Si vuol dire, in altri termini, che il ruolo avuto dai *syndici* nell'ambito del diritto pubblico romano fu tutt'altro che secondario e, soprattutto, che le funzioni da essi concretamente esercitate furono le più varie ed eterogenee. Ciò che, si badi bene, non deve fare pensare che la carica di *syndicus* cumulasse tanto le funzioni di rappresentanza processuale quanto quelle di tipo amministrativo od altre ancora, ma, al contrario, che vi fossero *syndici* ai quali erano affidati solamente compiti processuali, *syndici* ai quali erano attribuite esclusivamente funzioni amministrative e *syndici* ai quali venivano assegnati unicamente altri tipi di incombenze e, tra queste, persino quelle giudiziarie. E, invero, è ancora la prassi egiziana a renderci noto che, oltre a *σύνδικοι* svolgenti delle attività solamente amministrative, vi fossero altri *σύνδικοι* aventi competenze unicamente giudiziarie ed è questo il caso del P. Col. VII.175 (del 339 d.C.), nel quale il *σύνδικοι* opera come organo delegato dal *praefectus Aegypti* a trattare e decidere una causa avente ad oggetto la titolarità di alcuni fondi ed il pagamento delle tasse ad essi relative.

L'esistenza, nella *pars Orientis* dell'impero e tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., di *σύνδικοι* gravati di *munera* consistenti nella realizzazione di una tutela dei *cives*, di *σύνδικοι* titolari di funzioni cittadine amministrative, burocratiche e certificanti e di *σύνδικοι* investiti della funzione di giudici, non deve però fare ritenere che, a partire da tale periodo, fosse scomparso il loro originario compito, svolto ampiamente in età classica, di rappresentanti processuali delle corporazioni e delle *civitates*, giacché in senso contrario depongono, in maniera inequivocabile, due costituzioni imperiali emanate agli inizi ed alla fine del V sec. d.C.

Si tratta di CTh. 16.2.42.2 [= C. 1.3.17.1] di Onorio e Teodosio II (del 416 d.C.) e C. 12.35.18.2-2a di Anastasio (del 492 d.C.), le quali appaiono importanti non solo perché attestano che, in questo periodo, la rappresentanza processuale del *syndicus* non fosse più generale, stabile e permanente, come nei primi tre secoli dell'impero, bensì speciale, occasionale e temporanea, ma anche perché segnalano alcuni aspetti della rappresentanza processuale del *syndicus* fino ad oggi del tutto trascurati dalla dottrina che avuto modo di occuparsi del ruolo e delle funzioni di tale *officium*, quali l'estensione della sua rappresentanza processuale anche ai processi penali e l'obbligo imposto ad *syndicus* di pagare personalmente le spese del giudizio nel quale fungeva da rappresentante.

Infine, significativo appare il secondo paragrafo della Novella 80 di Giustiniano (del 539 d.C.), nel quale l'imperatore, riferendosi al caso concreto di molti *coloni* che intentassero delle cause contro i loro proprietari, specificava che si rendeva necessario nominare, al loro interno, due o tre rappresentanti che facessero valere le ragioni di tutti, alla stregua dei *syndici*, il cui *modus operandi* processuale viene quindi ad essere richiamato come modello operativo valevole

anche per i rappresentanti dei *coloni* investiti di mandato *ad certum negotium*, cioè per definire le attribuzioni di chi si fosse trovato a rappresentare in giudizio una collettività non organizzata.

Francesco Arcaria  
Università di Catania  
farcaria@lex.unict.it